

NICOLA ZINI, *Il catasto teresiano e la "divisione" dei comuni rurali nel Tirolo di lingua italiana : II : dalla Restaurazione alla metà del secolo XIX*, in «Studi trentini. Storia» (ISSN: 2240-0338), 95/1 (2016), pp. 233-271.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/stusto>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



Studi Trentini. Storia	a. 95	2016	n. 1	pp. 233-271
------------------------	-------	------	------	-------------

Il catasto teresiano e la “divisione” dei comuni rurali nel Tirolo di lingua italiana

II: Dalla Restaurazione alla metà del secolo XIX

NICOLA ZINI

Le norme generali e la documentazione prodotta dal sistema catastale teresiano permettono lo studio della dinamica giuridico-istituzionale che interessa i territori rurali del Tirolo italiano tra la fine del XVIII e la metà del XIX secolo; il catasto di fine Settecento sembra infatti aver svolto un ruolo di matrice per alcune istituzioni del territorio rurale, vale a dire le comunità/comuni e le forme di gestione collettiva di territori rimasti esclusi, dalla Restaurazione a oggi, dalla proprietà comunale. Si tratta anche di un punto di osservazione privilegiato per considerazioni più generali sui rapporti tra istanze economiche e costruzioni istituzionali, sulla natura stessa delle istituzioni comunitarie/comunali e sui rapporti tra queste ultime e le entità statali.

The general norms and the documentation of the Theresian Cadastre allow investigation of the jurisdictional and institutional dynamics of the rural areas included in the Italian-speaking Tyrol from the late eighteenth through the mid-nineteenth century. Indeed, the late 18th-century cadastre very likely played a formative role for some institutions of the countryside, namely the communities/municipalities and the forms of collective management of the territories which remained excluded from the municipal property since the Restoration. This represents also a privileged viewpoint which enables some general reflections on the link between economic issues and institutions, on the very nature of communitarian/municipal institutions, and the relationships of the latter with state institutions.

* La prima parte del saggio, dedicata al periodo che va dalla riforma catastale teresiana ai regni napoleonici, è stata pubblicata in “Studi Trentini. Storia”, 94 (2015), pp. 353-381. La ricerca ha avuto origine dal lavoro di ordinamento e inventariazione (effettuati su incarico della Soprintendenza provinciale per i beni archivistici) del complesso documentario relativo al catasto teresiano conservato presso l’Archivio provinciale di Trento (la documentazione è affidata in custodia e manutenzione alla Provincia autonoma di Trento dall’Archivio di Stato di Trento). Quando non diversamente specificato, le unità archivistiche citate in nota appartengono a tale fondo.

Alla fine del 1813 cessa il Dipartimento italoico dell'Alto Adige e inizia un periodo di reggenza provvisoria austriaca. Il già citato Editto del Commissario in capo del Tirolo De Roschmann del primo marzo 1814, relativo alla *provvisoria organizzazione delle Autorità politiche*, mantiene temporaneamente in vigore la "distrettuazione dei Comuni" come stabilita sotto il Regno italoico. Con Ordinanza del nuovo Governatore tirolese del 24 aprile 1815¹ vengono attivati il Governo provinciale di Innsbruck e i capitanati circolari. Il Tirolo meridionale di lingua italiana è articolato nei circoli di Trento e Rovereto, i quali comprendono il territorio che all'epoca dell'attivazione del catasto teresiano costituiva: il Principato vescovile di Trento, il circolo tirolese "ai confini d'Italia" (giurisdizioni di Königsberg e Grumes, Rovereto, Nomi, Gresta, Arco, Penede, Drena, Folgaria, Castelpietra, Levico, Castellalto, Telvana, Ivano, Primiero), parte del circolo tirolese "all'Adige" (giurisdizioni di Castelfondo, Mezzocorona, Spor, Flavon e Belfort), parte del Principato vescovile di Bressanone (la val di Fassa²).

Nell'ottobre del 1819 il governo tirolese pubblica, con l'approvazione imperiale, il *Regolamento delle Comuni, e dei loro Capi nel Tirolo e nel Vorarlberg*³, la norma fondamentale per l'ordinamento comunale del *Vormärz*. Il paragrafo 3 del Regolamento affronta il problema della "divisione" degli accorpamenti di comuni del Tirolo italiano attuati sotto il Regno italoico:

"le Comuni saranno esattamente da ristabilirsi, come lo erano altre volte sotto l'I.R. Governo austriaco fino all'anno 1805; giacché quella divisione delle Comuni è in perfetta consonanza col diritto di proprietà dei membri comunali sopra i beni e le realtà comuni passato in prescrizione, corroborata essenzialmente dal catasto steurale, e consacrata dagli usi antichi".

La norma individua nel rispetto dei nessi di proprietà "dei membri comunali sopra i beni e le realtà comuni" la motivazione ufficiale per il ritorno alla "divisione" comunale vigente fino al 1805. Viene inoltre stabilito un legame tra l'articolazione comunitaria espressa dalla descrizione catastale ori-

¹ Ordinanza 24 aprile 1815, *relativa al tempo in cui hanno da entrare in attività le autorità politiche organizzate definitivamente sotto la direzione di sua eccellenza il conte Fernando di Bissingen governatore* (B.L.P. 1815, n. 28).

² Aggregata al Circolo di Trento dal 1817: Casetti, *Guida storico-archivistica*, p. 834.

³ Riportato nella Circolare del Governo 26 ottobre 1819, n. 20491-2453, *Regolamento delle Comuni, e dei loro Capi nel Tirolo e nel Vorarlberg* (B.L.P. 1819, n. 168). Il Regolamento entra in vigore nel gennaio 1821. Sulla norma e sul sistema comunale nel *Vormärz* si vedano: Garbari, *Aspetti politico-istituzionali*, pp. 31-35; Nequirito, *La montagna condivisa*, pp. 114-116; Nequirito, *Tra continuità e frattura*, pp. 420-432.

ginaria teresiana, quella vigente fino al 1805 (“corroborata essenzialmente dal catasto steurale”) e quella comunale successiva alla Restaurazione, “da ristabilirsi” esattamente come prima dei regni napoleonici⁴. Si delinea quindi un ponte che, attraverso la cesura rappresentata dalla definitiva decadenza delle carte di regola e dall’amministrazione napoleonica, collega le comunità di antico regime al nuovo sistema comunale. L’elemento principale di collegamento tra i due contesti risulta il “diritto di proprietà dei membri comunali sopra i beni e le realtà comuni”, e uno strumento di collegamento è individuato nel catasto teresiano⁵.

Assume dunque una valenza nuova, con la Restaurazione, la decisione, adottata nel 1777, di definire la comunità quale unità di descrizione catastale. Il catasto teresiano è presentato dal Regolamento comunale del 1819 come fonte corroborante per l’attestazione dell’articolazione comunitaria vigente prima dei regni napoleonici, ora da ristabilirsi. Ma le connessioni tra il

⁴ Il riferimento all’esattezza sembrerebbe rimandare a un elenco ufficiale di comuni tirolesi, comprendente anche il territorio del Principato vescovile, definito entro il 1805, ma né la bibliografia né le fonti normative reperite da chi scrive citano elencazioni dotate di tali caratteristiche (l’articolazione comunale espressa dall’eventuale elenco risulterebbe comunque, secondo il Regolamento comunale, “corroborata” dal catasto teresiano). La stessa reiterazione, per le comunità del territorio già vescovile, il 5 gennaio del 1805, dell’ordinanza di fine Settecento con la quale si proibivano nel Circolo ai Confini d’Italia le sedute delle “Regole generali delle Comunità”, se non autorizzate dalle autorità di giurisdizione (“*L’epoca d’ogni cambiamento*”, pp. 22-23), porta a ritenere che l’articolazione comunitaria presentasse all’epoca ancora alcuni caratteri di fluidità. Nella descrizione storiografica del processo di “divisione” dei comuni sono utilizzate formule che rimandano semplicemente al ritorno a una data articolazione comunale (“I comuni [...] furono restituiti quali erano prima della riforma del Regno Italico [...] riconducendo la situazione al 1805”: Corsini, *Il Trentino*, pp. 217-218), o riportano riferimenti a un preciso numero di comuni esistenti prima degli accorpamenti italici, senza citare la fonte di tale quantificazione (Andreatta, Pace, *Trentino, autonomia*, p. 33; Garbari, *Aspetti politico-istituzionali*, p. 32); ma fino al 1810 non sono probabilmente attivi i comuni, bensì ancora le comunità. Forse il riferimento del Regolamento comunale al 1805 intende semplicemente rimandare, anche in funzione ideologica, all’articolazione comunitaria esistente prima della traumatica cesura costituita dalle dominazioni napoleoniche.

⁵ Per quanto riguarda le norme di ordinamento comunale successive, la Legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849 (B.L.I. 1849, n. 170) stabilisce un legame diretto tra catasto e territorio comunale: “per Comune locale s’intende di regola ogni Comune che forma da sé un unità catastale, a meno che più Comuni di questa sorte non sieno riuniti in un solo Comune locale indipendente”. Più comuni catastali possono riunirsi in unico comune, o possono essere aggregati d’autorità se privi dei mezzi necessari ad adempiere gli obblighi assegnati dalla legge (l’aggregazione d’autorità ha valenza unicamente amministrativa, non potendo “estendersi contro loro volontà al patrimonio e ai beni dei singoli Comuni”). I comuni “di ragguardevole numero di abitanti” possono dividersi in frazioni. La legge del 1849 costituisce una norma imperiale emanata quando in molti territori austriaci è in uso il catasto stabile (Bonazza, *La misura dei beni*, pp. 94-95), ma per quanto riguarda il territorio tirolese l’“unità catastale” di riferimento è ancora quella teresiana. La Legge comunale del 9 gennaio 1866 (B.L.P. 1866, n. 1) regolamenta la possibilità da parte dei comuni di aggregarsi, o di ricostituirsi in comuni singoli se aggregati, senza espliciti riferimenti al dato catastale.

sistema comunale del *Vormärz* e il catasto si attuano anche su altri piani, oltre a quello riguardante la “divisione” dei comuni. L’attenzione ai diritti di proprietà espressa dalla norma sembra rivolta anche al prelievo dell’imposta fondiaria. L’unico altro riferimento, nel Regolamento, ai diritti di proprietà comunali, oltre a quello contenuto nel citato paragrafo 3, è riportato all’inizio del paragrafo 4: la norma del Governo italico

“colla quale le Comunità di prima furono parte spezzate, e parte riunite in comuni, od i beni delle Comunità individuali, o di alcune parti di loro incorporati alla massa del patrimonio della Comune, dee essere abolita, e rimpiazzata dal ristabilimento delle Comunità sul piede di prima”.

La norma ribadisce in sostanza quanto afferma nel paragrafo precedente, ponendo però l’accento sui “beni delle Comunità”; qui il “ristabilimento delle Comunità sul piede di prima” (quello “corroborato” dal catasto settecentesco) sembra finalizzato a ricostituire il patrimonio dei singoli comuni “divisi”, scorporandolo dalla massa patrimoniale dei comuni di aggregazione italici. Vengono di seguito definite le modalità di stipula dei contratti tra i comuni e i ricevitori steorali comunali, tema al quale viene dedicato uno spazio maggiore rispetto a quello destinato ai “diritti di proprietà dei membri comunali”.

Un ulteriore elemento di contatto tra il Regolamento comunale, in vigore fino alla metà del secolo, e l’ambito fiscale/catastale, riguarda i requisiti per il riconoscimento della condizione di membro comunale. Tra le principali categorie di cittadini “da considerarsi come membri di una Comune” si trovano “tutti quelli che possiedono nel distretto della medesima sia in proprietà, ossia in forza di locazione fondi soggetti a steora, case, livelli e simili, ovvero esercitano nella Comune un’arte o mestiere od un ramo d’industria”, cioè attività soggette a imposte dirette.

Si può riconoscere poi un’indiretta conseguenza della scelta di “divisione” dei comuni operata nel 1819, la quale potrebbe essere letta anche in termini di “economicità” rispetto alla gestione del sistema fiscale. Il sistema teseriano è fondato su un complesso meccanismo di proporzionalità su base comunale. La descrizione degli “oggetti steorabili”⁶ si è formata con la compilazione, durata anni, di centinaia di registri catastali, ciascuno dei quali riflette determinati nessi di proprietà comunitari, come individuati alla fine del secolo XVIII. I mutamenti dell’ambito territoriale di singoli comuni comportano operazioni volte al mantenimento dell’evidenza catastale; il ben più pesante recepimento di una riorganizzazione complessiva come quella

⁶ Gli enti, o oggetti, “steorabili”, sono le entità soggette alle imposte dirette. Fino alla metà del secolo XIX l’imposta diretta è solitamente definita come “steora”, dal tedesco *Steuer*.

italica non risulta avvenuto, almeno per quanto riguarda i registri oggi conservati presso l'Archivio provinciale di Trento⁷. Ciò vale anche per i decenni successivi; si verifica una sostanziale consonanza tra la "divisione" dei comuni del Tirolo italiano, come attestata alla metà del secolo, e l'individuazione originaria delle unità di descrizione catastale. Si può notare anche come il Regolamento comunale del 1819 ponga i comuni rurali sotto la "immediata direzione" dei giudizi distrettuali, cioè degli enti ai quali, almeno dal 1824, saranno affidate la custodia e la tenuta in evidenza dei registri catastali⁸.

La definizione del comune espressa dalla norma del 1819 si riferisce sempre all'individuazione di nessi di proprietà, cioè ad aspetti propri del punto di vista catastale. La parte iniziale del Regolamento, dedicata alla definizione della figura del "membro comunale" e alla "divisione" dei comuni, è caratterizzata da continui riferimenti ad aspetti connessi con l'imposta fondiaria. La stessa definizione istituzionale del comune tirolese comprende dunque oggettivi punti di contatto con le modalità di individuazione dell'unità di descrizione espressa dall'amministrazione catastale settecentesca.

Lo stretto legame con il sistema fiscale teresiano concorre probabilmente a definire alcune peculiarità dell'ordinamento comunale del *Vormärz* e alcuni scostamenti rispetto sia all'impostazione napoleonica, sia alla tradizione comunitaria. Ad esempio, per quanto riguarda l'articolazione dei comuni sul territorio, durante il Regno italico avviene un processo di riorganizzazione amministrativa pianificata, all'interno del quale "le Comunità di prima furono parte spezzate, e parte riunite in comuni", operando una cesura piuttosto netta rispetto all'articolazione istituzionale comunitaria. La "divisione" dei comuni avviata con la Restaurazione richiama invece la tradizione antica, probabilmente mediata, appunto, attraverso la descrizione catastale. Si può notare come l'originaria individuazione delle unità di descrizione catastale si fosse concretamente determinata in modi diversi, caso per caso, in base a esigenze di prelievo fiscale e non di pianificazione amministrativa. Risulta poi particolarmente problematico, nel nuovo sistema comunale e nel suo richiamarsi agli "usi antichi", il rapporto con l'articolazione istituzionale comunitaria. Il catasto tendeva a definire come unità di descrizione le singole comunità di villaggio, individuazione forse non sempre agevo-

⁷ Per il periodo compreso tra gli accorpamenti comunali italici e l'entrata in vigore del Regolamento del 1819 sono conservati pochi registri, generalmente non strutturati sulle aggregazioni italiche. Le operazioni di aggiornamento catastale riprendono vigore dopo il 1824; i nuovi registri non rispecchiano l'articolazione comunale italica.

⁸ La Sovrana patente del 24 settembre 1822, *riguardo al nuovo Regolamento per l'esazione della Steora nel Tirolo, e le relative esecuzioni* (riportata nella Circolare del Governo del 30 ottobre 1822, B.L.P. 1822, n. 129), riattiva le commissioni steorali locali, ora costituite dai giudizi distrettuali (e dai magistrati politico-economici per le città di Trento e Rovereto). Le disposizioni entrano in vigore dal novembre 1824.

le e di univoca soluzione, di fronte all'intreccio di forme istituzionali e diritti di proprietà che coinvolgevano più villaggi in forma consociativa. Anche nel nuovo ordinamento comunale si verifica una particolare difficoltà di traduzione dell'ambito istituzionale "superiore" di "forme consociative comunitarie". Tale difficoltà pare risolta con soluzioni solitamente coincidenti, per quanto riguarda l'aspetto istituzionale, con quelle catastali, e comporta il mancato accoglimento, nel sistema comunale del *Vormärz*, di alcuni organismi consociativi comunitari.

La complessa transizione dalle comunità di antico regime al comune del Vormärz

La cesura tra il sistema comunitario di antico regime e il sistema comunale è generalmente individuata nell'epoca delle riforme napoleoniche. Così si esprime, alla fine del secolo XIX, Ercole Untersteiner:

"Il Comune come è attualmente organizzato, trae la sua origine dal tempo, in cui entrò in vigore la legge comunale del cessato Regno italico, e fu solo modificato poi dalle successive riforme del governo austriaco"⁹.

L'ordinamento amministrativo comunale con il quale si rapporta il Regolamento del 1819 è quello stabilito con il decreto italico del 23 agosto 1810, l'articolazione comunale quella attuata nel settembre successivo. Alcune novità normative introdotte durante i regni napoleonici hanno effetti anche dopo la Restaurazione, come la definitiva cessazione, nel 1810, delle carte di regola e delle assemblee plenarie dei capifamiglia. Un altro aspetto di sostanziale continuità con le innovazioni napoleoniche riguarda il sistema di relazioni gerarchiche, già caratterizzato da un accrescimento del controllo statale sulle comunità nella seconda metà del Settecento¹⁰, e definito poi dalla norma del Regolamento del 1819 che pone i comuni rurali sotto la "immediata direzione" dei giudizi distrettuali¹¹.

⁹ Untersteiner, *Di alcune singolarità legislative*, p. 33.

¹⁰ Quando nei territori direttamente dipendenti dalla contea tirolese le carte di regola ricevano "un'impronta comune, preordinata dall'alto", e le "assemblee collettive di villaggio (le *regole generali*), un tempo organi sovrani per assumere le decisioni di maggior importanza", sono "convocate sempre più raramente e dietro l'ottenimento di un permesso da parte delle autorità" (Nequirito, "*L'epoca d'ogni cambiamento*", pp. 17-18; si veda anche Giacomoni, Stenico, *Vicini et forenses*, pp. 201-202; Nequirito, *Le Carte di Regola*, pp. 29-32; Nequirito, *Principi, feudi, comunità*, pp. 75-78; Nequirito, *La comunità di Levico*, pp. 37-57; Zendri, *Volano e i suoi statuti*; e Bonazza, *Gli orizzonti di una comunità*, pp. 233-239 e 327-330).

¹¹ Secondo Richard Schober, nel *Vormärz*. i comuni, i ceti e le autorità centrali "riconoscevano

Con la Restaurazione avvengono però anche dei rallentamenti nella transizione verso il comune “moderno”, legati non soltanto all’asserita volontà del governo tirolese di ricreare un legame con la tradizione comunitaria, ma anche ad alcune caratteristiche complessive del sistema istituzionale asburgico.

Tra gli elementi che principalmente definiscono il comune di derivazione napoleonica si trovano la sua assunzione a componente dell’organismo statale, del quale costituisce un’emanazione, una definizione uniforme del livello istituzionale comunale, l’affidamento al comune di un complesso determinato di competenze e di funzioni amministrative. Nel confronto con tale impostazione risultano notevoli i fattori di continuità con l’antico regime rilevabili nel sistema comunale del *Vormärz*. La normativa italiana definisce esplicitamente il comune come una componente dell’organizzazione generale dello Stato; secondo il già citato *decreto italico sull’Amministrazione pubblica e sul Comparto territoriale del Regno* del 1805, “il Regno è diviso in dipartimenti, in distretti, in cantoni, ed in comuni”. Non altrettanto avviene nel complesso normativo attivo nel Tirolo della Restaurazione. Il Regolamento tirolese del 1819 non definisce il comune come componente di un organismo più ampio, e cita un unico organo statale, i giudizi distrettuali, ai quali sono direttamente sottoposti i comuni di campagna. La Patente imperiale del 24 marzo 1816, con la quale viene ripristinato il sistema cetuale, non contempla i comuni tra le entità costitutive della provincia tirolese (la rappresentanza della popolazione rurale è nominalmente assegnata alle giurisdizioni). Il Codice civile austriaco definisce le “cose esistenti nel territorio dello Stato” in due categorie principali: i beni dello Stato e i beni privati. I beni privati possono appartenere a “persone singole o morali, a piccole società o a comunità intere”. In questa prima definizione generale delle principali categorie del diritto di proprietà, i beni di pertinenza comunale sono quindi compresi tra i beni “privati”, e in ciò equiparati a quelli delle “persone singole o morali” e delle “piccole società”¹².

la necessità di revisione” del Regolamento del 1819: “La manchevolezza principale era determinata dalla completa tutela dei comuni da parte delle autorità, in particolare dei giudizi territoriali, subentrata all’antica autonomia comunale”. Un comitato nominato dalla Dieta tirolese nel 1834 “era del parere che una buona costituzione comunale dovesse soprattutto basarsi sulla proprietà terriera, in quanto l’antica autonomia comunale era nata dal libero possesso del suolo; conseguentemente, come prima del 1819, tutti i lavoratori non possidenti, affittuari e simili, dovevano rimanere esclusi dal diritto di cittadinanza comunale e avere soltanto lo *status* di abitante”. Il comitato “intendeva ripristinare l’autonomia dei comuni” e la loro possibilità di “regolare e sostenere i propri interessi ricorrendo a statuti locali”. Dal dibattito interno alla Dieta emergono altre proposte all’insegna della continuità con il passato, come la “partecipazione di tutti i membri comunali tassabili alla discussione di tutte le questioni generali dell’amministrazione comunale”; Schober, *Storia della Dieta tirolese*, pp. 63-66.

¹² Patente imperiale del 24 marzo 1816, *Ristabilimento della costituzione degli Stati del Tirolo*

Si può poi rilevare una sorta di “disinteresse” nei confronti dell’architettura istituzionale comunale, per certi aspetti simile a quello rilevato nella normativa catastale settecentesca¹³. La definizione di un preciso livello istituzionale comunale dovrebbe costituire un’implicita conseguenza della cessazione delle carte di regola, ma si riscontra la persistenza, nel periodo successivo alla Restaurazione di alcuni “comuni generali”, forse soltanto tracce residue, e non esplicitamente vietate, di quell’articolazione su più livelli che caratterizzava le comunità di antico regime¹⁴. Entro la metà del secolo ciò che in antico regime si delineava come una complessa e non uniforme stratificazione di “istituti regolieri” risulta ridotto a un unico livello istituzionale, il comune (come attestato dall’elenco dei comuni compreso nella Notificazione della Commissione d’attivazione del potere giudiziario per il Tirolo e Vorarlberg del 29 novembre 1849¹⁵; per ogni comune sono elencate anche le rispettive località interne, senza specificare se si tratti o meno di frazioni). I comuni, come definiti nel 1849, risultano in diversi casi comprendere, quali località interne, quelle che in antico regime costituivano comunità dotate di

(B.L.P. 1816, n. 46); Schober, *Storia della Dieta tirolese*, p. 11; Garbari, *Aspetti politico-istituzionali*, pp. 29-30; Hämmerle, *Manuale del codice civile*, pp. 218-219. Alcune funzioni rivolte a una sfera di interesse “statale” sono comunque assegnate alle comunità almeno dalla fine del Settecento (si vedano le di seguito citate prescrizioni dell’ottobre 1785 sull’amministrazione economica), se non dall’età moderna. La cesura con l’antico regime si può individuare nella legge provvisoria comunale del 1849, la quale definisce il comune “base fondamentale dello Stato”, con competenze “naturali” (gli affari di interesse comunale che possono essere affrontati con forze proprie) e “delegate” (i compiti affidati al comune dallo Stato). Alla fine del secolo XIX Untersteiner definisce i comuni come “frazioni di un sol corpo, le quali rette tutte da una legge e mosse da un solo impulso, debbono egualmente concorrere e partecipare alla pubblica prosperità”: Untersteiner, *Di alcune singolarità legislative*, p. 33.

¹³ Quando il Regolamento comunale del 1819 dispone il collegamento con la situazione precedente i regni napoleonici (“le Comuni saranno esattamente da ristabilirsi, come lo erano (...) fino all’anno 1805”), la chiave di lettura del riferimento all’esattezza più coerente con l’impianto complessivo della norma consiste probabilmente nell’attenzione ai nessi di proprietà; secondo tale ipotesi sarebbero dunque “esattamente da ristabilirsi” più l’articolazione dei diritti di proprietà e dei patrimoni delle singole comunità (cioè, ora, dei comuni), che non quella istituzionale.

¹⁴ Albino Casetti presenta le persistenze ottocentesche di “comuni generali” nel distretto di Stenico come derivazioni di enti comunitari di antico regime. Ad esempio, per quanto riguarda le due comunità generali di Banale verso Castel Stenico e Banale verso Castel Mani: “cessate le due Comunità politiche, rimasero però certi diritti ed obblighi comuni, per cui i singoli Comuni non figuravano che come frazioni, rappresentati dai Sindaci, nei due Comuni generali”; Casetti, *Guida storico-archivistica*, pp. 43, 64, 399, 679. Il Comune generale di Banale verso Castel Mani risulta attivo almeno fino agli anni ‘30 del secolo XIX, con un capo-comune generale e “capo comuni minori” per i singoli villaggi; Nequirito, *La montagna condivisa*, pp. 134-139.

¹⁵ Notificazione della Commissione d’attivazione del potere giudiziario per il Tirolo e Vorarlberg del 29 novembre 1849, *relativa all’organizzazione delle nuove Autorità giudiziarie in questa Provincia*, B.L.P. 1850, n. 1.

proprie carte di regola; in altri casi, all'opposto, sono definiti come comuni alcune comunità le quali, in antico regime, erano comprese in "forme consociative comunitarie" (e in tali casi l'ambito istituzionale "superiore", quale la comunità di valle, o di pieve, non si è tradotto nell'ambito comunale). Sembra che il processo di "divisione" dei comuni si svolga gradualmente. Fino agli anni Quaranta si rilevano diverse tracce di difficoltà nel risolvere il rapporto con il substrato istituzionale comunitario di antico regime, o con le aggregazioni italice, con esiti diversi caso per caso¹⁶. Una circolare del Capitano circolare di Trento del novembre 1817¹⁷ prevedeva, nel circolo di Trento, il ripristino delle comunità come costituite prima del Regno italico, dotate di proprie rappresentanze. La circolare cita inoltre "le Comuni" le quali, prima del 1810, erano unite con "altre Comuni generali per l'amministrazione di un patrimonio ad esse tutte comune", e stabilisce il ripristino delle amministrazioni generali di tali beni patrimoniali condivisi, come esistenti fino al 1810. Alle amministrazioni generali è affidata soltanto la gestione "dei beni di ragione di più Comunità", non altre funzioni amministrative, riservate alle rappresentanze dei singoli comuni. Il Regolamento comunale del 1819 definisce la subordinazione diretta alle autorità politiche distrettuali delle "Comuni individuali, che hanno i propri beni, e propri pesi, non che i loro Capi-Comuni": sembra però che le caratteristiche dei "Comuni individuali" siano specificate non in quanto si mantenga aperta la possibilità di un'articolazione su più livelli delle istituzioni comunali, ma all'interno della dinamica di "divisione" dei comuni italice di aggregazione (e anche qui la titolarità di beni e "pesi" è elemento costituente del comune). Il Regolamento non cita né i "comuni generali", né le amministrazioni di beni patrimoniali condivisi tra più comuni (né la possibilità di articolazione dei comuni in frazioni). Risulta anzi probabile che la norma, ponendo "le Comuni individuali" sotto la "immediata direzione" dei giudizi distrettuali, intenda assegnare funzioni amministrative complessive soltanto a tali singoli comuni, e non anche a forme consociative. L'attestata persistenza di alcuni "comuni generali" potrebbe forse collegarsi, almeno in alcuni casi, a quanto sancito dalla circolare del 1817; le amministrazioni generali addette alla gestione economica "dei beni di ragione di più Comunità" potrebbero costituire una modalità di sopravvivenza giuridica di alcune "forme consociative comunitarie". Inoltre, alcu-

¹⁶ L'esame di alcune fonti archivistiche e bibliografiche porta a ritenere possibile che il processo di "divisione" si risolva, almeno in alcuni casi, nel rapporto tra i singoli comuni e il giudizio distrettuale di riferimento, senza interventi di pianificazione o coordinamento a un livello istituzionale superiore.

¹⁷ Circolare dell'Imperial Regio Capitaniato del Circolo di Trento, 4 novembre 1817, n. 11135/3818, *Istruzioni per l'organizzazione e futura amministrazione dei comuni nel Circolo di Trento*: ASTn, *Giudizio distrettuale di Civezzano*, Atti politico-amministrativi, b. anno 1817.

ni comuni di aggregazione italici corrispondevano per territorio a comunità generali di antico regime; la sopravvivenza di alcuni di questi organismi potrebbe quindi essere considerata sia all'insegna della continuità dall'antico regime, sia come una rallentata attuazione del processo di "divisione" sancito dal Regolamento comunale.

In materia di definizione istituzionale, il Regolamento del 1819 esprime una classificazione dei comuni ("Comuni di campagna", "Città minori", "Città maggiori") e una definizione degli organi e funzionari addetti all'amministrazione dei "comuni di campagna" (un capocomune, due deputati, un cassiere, un esattore steurale, ai quali si aggiungono alcune "guardie delle campagne"). La norma non definisce le modalità di elezione, se non per sottoporle la conferma ai giudizi distrettuali e per richiedere la partecipazione di tutti i membri comunali a ciascuna carica; si ravvisano qui forme di continuità rispetto al sistema comunitario, nel quale "la nomina era spesso elettiva, ma frequente era anche la consuetudine di affidare le cariche a rotazione"¹⁸.

Per quanto riguarda l'ambito di attività dei comuni, il Regolamento comunale non ne riporta una definizione analitica. Sono definite le attribuzioni delle cariche elettive: il capocomune, e i deputati che lo assistono e lo sostituiscono, hanno l'incarico di mantenere l'ordine e la polizia; il cassiere amministra i beni comunali; l'esattore "non ha altro incarico fuori di quello di esigere le Steore"; le guardie campestri devono custodire orti e campagne, rintracciare e fermare "la mala gente, gli scioperati e le persone sospette", adoperarsi per il mantenimento della pubblica sicurezza. Sembra di poter riconoscere, nel Regolamento comunale, una ricorrente attenzione al prelievo fiscale, al controllo della gestione economica, al controllo sociale, alla pubblica sicurezza. La citata Circolare del Governo del 31 agosto 1817 sui rendiconti comunali specifica come questi riguardino "la facoltà comunale, che è la proprietà di ogni singolo Comune, il quale con essa soddisfa a tutte le spese che gli sono proprie, e toccano esclusivamente a lui"; non sono però definite analiticamente le voci di spesa "proprie" dei comuni. La circolare riporta una *Istruzione concernente i conti comunali, compilata per i Comuni minori secondo la prescrizione dei 31 Ottobre 1785*, secondo la quale "la ben regolata ed economica amministrazione delle casse comunali" forma "uno degli oggetti principali della vigilanza di ogni Superiorità cui stia debitamente a cuore il pubblico bene"; dalle modalità di amministrazione delle casse comunali dipendono "la conservazione dello stato delle contribuzioni" e la possibilità di "eseguire vari provvedimenti di comune utilità", "di soddisfare a vari bisogni", "di risparmiare quanto è possibile il patrimonio privato

¹⁸ Nequirito, *A norma di regola*, p. 33.

dei sudditi”¹⁹. Sono allegati i formulari relativi alla documentazione contabile, da compilarsi da parte delle amministrazioni comunali, articolati per categorie generali di spesa: capitali passivi e interessi, store, salari, fitti di case, spese per acquedotti, spese “pel selciato”, spese per “riparazioni e diverse altre occorrenze”, spese per trasporti forzosi, spese per il mantenimento dei poveri.

La mancanza, nelle due norme del 1817 e 1819, di una definizione analitica delle attribuzioni dei comuni (che non siano quelle riguardanti il prelievo fiscale, al quale è riferita anche la “regolata ed economica amministrazione delle casse comunali”, e l’ordine pubblico) potrebbe rientrare in un quadro di generale continuità rispetto al dato consuetudinario di antico regime. Anche la normativa relativa alle singole attribuzioni comunali sembra appoggiarsi in diversi casi alla tradizione di antico regime, attraverso il filtro costituito dalle riforme asburgiche della fine del Settecento. Si può citare la Circolare del Governo del 20 novembre 1817 sull’assistenza ai poveri²⁰, assegnata almeno dal secolo XVIII alle comunità, e poi ai comuni per tutto il secolo XIX (in via sussidiaria rispetto alle fondazioni e ai lasciti privati)²¹: il governo impone ai comuni di “soccorrere com’è di dovere i loro poveri”, e di adoperarsi perché essi “abbiano il mezzo di guadagnarsi il pane”. Con la circolare non viene assegnata una nuova competenza ai comuni: se ne ribadisce una già tradizionalmente affidata alle comunità, alla luce di una segnalazione del Tribunale provinciale di Innsbruck sul rapporto tra povertà e furti²². Nell’ambito sanitario-assistenziale si può verificare anche un ulte-

¹⁹ Anche nell’intervento statale sulla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali dei comuni si possono ravvisare elementi di continuità con l’antico regime; nel 1821 si pubblicano, ad esempio, sul Bollettino ufficiale tirolese due norme settecentesche volte ad aumentare l’estensione delle terre coltivate a scapito dei pascoli comunitari (Nequirito, *La montagna condivisa*, pp. 23-38 e 111-122).

²⁰ Circolare del Governo 20 novembre 1817, n. 28629-3698, *Obbligo dei comuni di avere cura dei loro poveri*, B.L.P. 1817, n. 98.

²¹ Pantozzi, *Il governo della beneficenza*, pp. 13-33, 47-60, 81-106 167-213, e le leggi sull’ordinamento dei comuni del 5 marzo 1862 (B.L.I. 1862, n. 18) e sul diritto di incolato del 3 dicembre 1863 (B.L.I. 1863, n. 105).

²² Anche il legame tra intervento assistenziale e pubblica sicurezza costituisce un fattore culturale di origine antica (Gutton, *La società e i poveri*; anche Geremek, *La pietà e la forza*). A partire dall’età moderna in area austriaca la mendicizia e il vagabondaggio rientrano nell’ambito normativo della pubblica sicurezza (Mischler, *Armenpflege*, p. 65) e sono affrontati fino a tutto il secolo XIX con strumenti quali il bando e il trasporto coatto, il lavoro o il servizio militare imposti, l’obbligo dei comuni di pertinenza di provvedere all’occupazione e al mantenimento dei vagabondi: ad esempio, la Notificazione del Governo tirolese del 16 maggio 1820, n. 9979-1230 (B.L.P. 1820, n. 75), o la Legge sulla regolazione dello sfratto per riguardi polizia e dei trasporti forzosi del 27 luglio 1871 (B.L.I. 1871, n. 88). Quest’ultima prevede l’allontanamento forzato e la traduzione coattiva nel comune di pertinenza di: “vagabondi ed altre persone restie al lavoro, che ricorrono alla carità pubblica”; “individui senza recapiti e senza destinazione, i qua-

riore esempio di disomogeneità istituzionale, che caratterizza il comune tirolese anche oltre la metà del secolo. Al Dipartimento italico dell'Alto Adige era stato esteso nel 1811 l'istituto napoleonico delle congregazioni di carità, per l'amministrazione uniforme, in ogni comune, "di tutti gli ospedali, orfanotrofi, luoghi pii, lasciti e fondi di pubblica beneficenza"²³; con l'istituzione delle congregazioni erano destinate a cessare anche le amministrazioni esercitate dalle corporazioni o dai privati. L'Editto del Commissario De Roschmann del primo marzo 1814 prevede la conferma delle congregazioni, dove già attivate, e la possibilità di istituirle in altri comuni; nell'editto si fa cenno anche agli istituti di assistenza e beneficenza dipendenti da fondazioni laiche o ecclesiastiche, senza prescriverne la subordinazione alle congregazioni di carità. La legislazione tirolese successiva all'editto del 1814 non cita l'istituto della congregazione; esso permane quale relitto giuridico, attivo in diversi comuni, nella sola parte italiana del *Land*, mentre in altri comuni sono attestati, anche oltre la metà del secolo, enti di gestione e coordinamento di istituti di assistenza e beneficenza di origine più antica: l'Istituto dei poveri creato da Giuseppe II, il Fondo per i poveri di origine medievale²⁴. L'ambito sanitario-assistenziale, insieme a quello scolastico, vede inoltre il ritorno a un riconoscimento di funzioni ai parroci che rimanda alla commistione istituzionale di antico regime tra comunità e parrocchia²⁵. L'Istituto dei poveri è sottoposto al controllo della parrocchia²⁶. L'Ordinanza del Governo del 1839 riportante il regolamento per ospedali e ricoveri di ambito comunale²⁷ sancisce la partecipazione del parroco alla nomina dell'ispettore comunale per l'ospedale e alla scelta del personale inserviente, e affida ad esso anche responsabilità in materia di esame e approvazione dei rendiconti. Per quanto riguarda l'ambito scolastico, "sulle scuole avevano potere di sorveglianza e controllo in primo luogo il parroco e il curato locale"; il parroco "ha con la scuola una triplice relazione, qual istruttore nella religione, qual esemplare

li non sono in grado di dimostrare una rendita ed un guadagno lecito"; "donne pubbliche, che non obbediscono all'ordine di partenza avuto dall'autorità"; "individui che sortono dalle case di pena o di lavoro forzoso, in quanto siano pericolosi alla sicurezza delle persone e della proprietà".

²³ Decreto Vicereale del 15 febbraio 1811, n. 49 (25), *ch'estende al dipartimento dell'Alto Adige ed ai cantoni di Tobiano [!] e Primiero il sistema amministrativo della pubblica beneficenza esistente negli altri dipartimenti*, in "Bollettino delle leggi del Regno d'Italia", Parte prima. Dal 1° gennaio al 30 giugno 1811. N. 1 al n. 16, Milano [1811].

²⁴ Pantozzi, *Il governo della beneficenza*, pp. 217-219.

²⁵ Boschi, *Gli archivi parrocchiali*, pp. 29-38.

²⁶ Pantozzi, *Il governo della beneficenza*, p. 30.

²⁷ Ordinanza del Governo del 29 novembre 1839, *Regolamento interno di tutti gli ospedali, e delle case di ricovero*, in Bortoli, Grandi, *Un secolo di legislazione assistenziale*, pp. 151-166.

nella moralità e qual immediato superiore ed ispettore del maestro”²⁸. L'intervento dei parroci in materia sanitaria-assistenziale non era del tutto escluso dalla normativa napoleonica. La competenza comunale in materia di tenuta dei registri anagrafici e di stato civile caratterizzava invece la definizione del comune come componente dell'amministrazione statale, e tale competenza era passata ai comuni durante i regni napoleonici. Con Notificazione governiale tirolese del 21 settembre 1815, la registrazione di nascite, morti e matrimoni viene nuovamente assegnata ai parroci²⁹.

Risulta poi di complessa valutazione il quadro all'interno del quale si definiscono i diritti di sfruttamento collettivo del territorio e i requisiti previsti per l'accesso a tali diritti. Riguardo alla scissione tra diritti comunali e altri diritti collettivi di carattere privatistico sancita sotto i regni napoleonici, il Regolamento comunale del 1819 introduce aspetti di ambiguità che saranno affrontati nelle pagine seguenti. Per quanto riguarda invece il riconoscimento della “qualità di membro comunale” durante il *Vormärz*, viene ribadito un criterio di derivazione napoleonica (il possesso, in proprietà o in locazione, di beni soggetti all'imposta fondiaria, o l'esercizio di attività soggette alle imposte dirette), ma si riconosce uno spazio residuo anche alla “antica consuetudine”³⁰.

I comuni del *Vormärz* presentano dunque caratteristiche tali da rendere problematica una loro definizione come diramazioni amministrative dell'organismo statale, almeno nel confronto con l'impostazione napoleonica. Da una parte, l'amministrazione comunale tirolese

“fu rigidamente sottoposta alla autorità dello Stato, con scarsa partecipazione alla gestione locale da parte delle popolazioni. Le rappresentanze scelte dagli abitanti si configuravano solo come organi esecutivi e consultivi, mentre anche le minime decisio-

²⁸ Corsini, *Il Trentino nel secolo decimonono*, p. 235; le norme accennate sono sancite con decreto del 10 febbraio 1816, che estende al Tirolo italiano il Regolamento scolastico per gli Stati austriaci emanato nel 1805. Le attribuzioni in materia di sorveglianza sulle scuole passeranno all'autorità politica con leggi del 1868 e del 1869, lasciando alla Chiesa competenze soltanto in materia di “cura ed immediata ispezione dell'istruzione religiosa” (Bazzanella, *Manuale d'ufficio per il clero curato*, p. 676; si veda anche Lia de Finis, *Il sistema scolastico*, pp. 371-411).

²⁹ Marconi, *Manuale della procedura*, pp. 522-528, e Garbari, *Aspetti politico-istituzionali*, p. 33.

³⁰ Giacomoni, Stenico, *Vicini et forenses*, p. 202: secondo gli autori anche dopo la soppressione delle *regole* continua l'antica prassi di ammissione al nesso comunale “per delibera della regola e con il versamento della tassa d'ingresso: e questo rappresentava il segno più evidente della difficoltà di realizzare compiutamente il passaggio dalla fase comunitaria antica a quella comunale moderna”. Si lega forse a tale prassi quanto stabilito dal Regolamento del 1819: “Riguardo all'antica consuetudine esistente in alcune Comuni del Tirolo e Vorarlberg di ammettere alla qualità di membro comunale per via di elezione, e mediante il pagamento di una certa somma, sarà deciso in seguito, se tale consuetudine, là, ove esiste, ed è appoggiata a buone ragioni, abbia a sussistere anche per l'avvenire, ovvero se questo metodo abbia ad accordarsi generalmente a vantaggio delle casse comunali”.

ni sull'amministrazione delle sostanze comunali rimanevano nelle mani degli ufficiali statali"³¹.

Dall'altra parte sembra che lo Stato riconosca ai comuni funzioni e competenze soprattutto in quanto già attribuite alle comunità per tradizione antica (e ciò sembra valere anche per le forme di autonomia che caratterizzano il comune tirolese), o dalle riforme settecentesche, non in base a un disegno organico. I comuni sembrano ancora implicitamente considerati, per vari aspetti, come parti del complesso umano e materiale soggetto alla sovranità imperiale, come corpi sociali titolari di alcune prerogative radicate nel diritto consuetudinario.

Le proprietà collettive e il sistema comunale del Vormärz

Il Regolamento comunale del 1819 sancisce un rapporto diretto con il "diritto di proprietà dei membri comunali sopra i beni e le realtà comuni passato in prescrizione", e definisce come riferimento un modello "consacrato dagli usi antichi". La norma recepisce però alcune innovazioni napoleoniche, quali l'acquisizione della condizione di membro comunale tramite il possesso di beni soggetti a imposte e la soppressione degli organi assembleari comunitari. Tali innovazioni riguardano soltanto quelli che il governo tirolese presenta come gli eredi diretti delle comunità di antico regime, i comuni, mentre alcuni consorzi di natura "privatistica" possono mantenere, proprio in quanto non sottoposti alla normativa comunale, organi assembleari, modalità amministrative e criteri di accesso ai beni per vari aspetti simili a quelli propri della tradizione comunitaria. Ma il rapporto complessivo tra il nuovo contesto giuridico-culturale e quello di antico regime presenta aspetti ben più problematici.

Nel passaggio all'ordinamento comunale austriaco si verificano diversi scostamenti rispetto al modello antico. Potrebbe essersi reso necessario uno strumento di traduzione tra due contesti non sovrapponibili, vale a dire il catasto teresiano, per definire la "divisione" dei comuni italici mantenendo un legame con gli antichi diritti di proprietà, come richiesto dal Regolamento comunale del 1819. Il legame tra la descrizione catastale settecentesca e l'ambito istituzionale comunale assume una valenza quantomeno duplice. Da una parte quella di ponte con l'antico regime, fondato sul "diritto di proprietà dei membri comunali". Dall'altra parte sembra che nel *Vormärz* il catasto funga anche da appoggio per la nuova articolazione del territorio tirolese in comuni, meno "compressa" rispetto a quanto previsto sot-

³¹ Nequirito, *La montagna condivisa*, p. 115.

to il Regno italico, ma comportante una radicale semplificazione rispetto alla gamma variegata delle cessate istituzioni comunitarie. Anche la stratificazione dei diritti collettivi sul territorio, almeno parzialmente, è descritta dal catasto teresiano, e quindi definita secondo i criteri propri di tale sistema di prelievo fiscale³².

Nel 1828 il Direttore della Computisteria provinciale affrontava il tema dell'unità di descrizione catastale come un'evidenza:

“Era massima fondata nella natura dell'affare, che ogni commissione locale dovesse dividere le fassioni rusticali (...) secondo i comuni del proprio distretto, onde poter per ognuno di essi compilare un apposito catasto”³³.

Quali aspetti della “natura dell'affare” portavano alla definizione della comunità come unità di descrizione catastale? Una risposta giunge proprio dalla norma di ordinamento comunale del 1819, e rimanda al legame con il “diritto di proprietà dei membri comunali sopra i beni e le realtà comuni”. Probabilmente la definizione della comunità quale unità di descrizione catastale si poneva come una “massima fondata nella natura dell'affare”, un'opzione quasi obbligata per una pluralità di ragioni. L'esistenza di uno stretto legame tra alcuni nessi di proprietà comunitari/comunali e i criteri di individuazione delle unità catastali risulta comunque plausibile. I beni delle comunità, e poi dei comuni, sono sottoposti all'imposta fondiaria (tranne quelli concessi in utilizzo collettivo gratuito) e sono registrati sul catasto: l'intenzione iniziale era quella di registrare tali beni su appositi catasti, ma si era

³² Sembra che non sempre i beni non direttamente soggetti a imposta, come ad esempio le proprietà collettive comunitarie a utilizzo gratuito, siano descritti sui catasti. È questo, ad esempio, il caso del catasto di Mezzolombardo (*Cat[asto di Mezzolombardo. Volume I]* e *Catast[o] di Mezzolombardo. Volume I[1]*, nn. 234/2 e 234/3; si veda Stenico, Welber, *Mezzolombardo*, pp. 129-130). Per una definizione delle effettive modalità di descrizione delle proprietà collettive sarebbe necessaria un'analisi a tappeto sulle centinaia di registri catastali conservati per il territorio del Tirolo italiano. Tale aspetto è tra quelli non ben definiti dalla normativa e che rivelano notevoli disomogeneità nella prassi, con l'adozione di soluzioni diverse tra una giurisdizione e un'altra o tra un singolo compilatore e un altro. Per quanto riguarda i beni più propriamente pertinenti (nel contesto giuridico della fine dell'antico regime) alla singola comunità, molti catasti riportano le relative registrazioni a inizio volume, a costituire un elenco separato con una numerazione catastale propria, seguito a volte da un elenco delle prestazioni feudali dovute dalla comunità al dinasta della giurisdizione (sulle quali Nequirito, *A norma di regola*, p. 141); ma si verifica anche l'adozione di altre soluzioni. Ancora più disomogenee sono le modalità di descrizione di altre tipologie di proprietà collettive, come quelle condivise tra più comunità o quelle appartenenti a consorzi non coincidenti con il nesso comunitario al quale si riferisce il catasto. L'individuazione sui catasti di tali tipologie di proprietà collettive appare spesso difficoltosa.

³³ Volie, *Esposizione dello stato attuale del censimento*, p. 20.

poi optato per la registrazione sui catasti generali (quelli comprendenti anche i beni dei privati cittadini),

“tanto per essere le possessioni di queste comunità di troppo picciola estensione da compensare la fatica di tenerne appositi catasti, quanto perché esse non godono prerogativa alcuna rispetto all'imposta”.

La possibilità di accesso gratuito a beni di utilizzo collettivo costituisce invece fattore di aumento del valore di stima, anche per quanto riguarda il complesso dei beni giacenti nel territorio di un comune rispetto a quelli degli altri comuni: “convenne nella stima prendere in considerazione il gratuito godimento” dei “diritti compartiti solidariamente ai membri del comune, perciocché accresce il valore dei terreni”³⁴. L'unità di descrizione catastale costituisce così l'ambito all'interno del quale sono unitariamente registrati i beni di una stessa comunità/comune, e all'interno del quale i beni condividono uno stesso fattore di aumento del valore di stima.

La nuova “divisione” dei comuni si fonda sui diritti di proprietà come definiti con la Restaurazione. Il Regolamento del 1819 isola un'unica e determinata forma giuridica di proprietà comunale, di fronte a quella che in antico regime, e anche all'epoca dell'impianto del catasto teresiano, si configurava come una casistica varia e intricata di diritti di accesso alle risorse collettive connessi con le istituzioni comunitarie. Il Regolamento comunale, con i riferimenti al “diritto di proprietà dei membri comunali” e al patrimonio dei comuni, sembra ricalcare le formule del Codice civile austriaco del 1811. Il Codice definisce un'articolazione dei beni di pertinenza comunale in “beni comunali”, quelli che “servono all'uso di ciascun membro di una comunità”, e beni patrimoniali: “I beni, i di cui redditi sono destinati a sostenere le spese della comunità, costituiscono il patrimonio della comunità medesima”³⁵. Il codice definisce quindi la proprietà comunale nelle due tipologie che concorrono, in modi diversi, a delimitare le unità di descrizione del catasto teresiano.

Ma i diritti di utilizzo collettivo del territorio, diversi da quelli che rientrano nella forma della proprietà del singolo comune, non sono aboliti, nel complesso, né con l'abolizione delle regole, né con la Restaurazione. Ad esempio, le forme di compartecipazione alla proprietà fondiaria da parte di diverse comunità di villaggio non scompaiono con la “divisione dei comuni”. La già citata circolare del Capitanato circolare di Trento del 1817 fa ri-

³⁴ Volie, *Esposizione dello stato attuale del censimento*, pp. 21 e 41-50.

³⁵ Hämmerle, *Manuale del codice civile*, artt. 286-290, pp. 218-221. La traduzione ufficiale del Regolamento del 1819 amplia in “diritto di proprietà” il termine *Eigenthum*; il codice civile del 1811 definisce il diritto di proprietà come *Eigenthumsrecht*.

ferimento a proprietà condivise tra più comuni. Una legge del 1909³⁶, regola-
menta ancora i “diritti di godimento e di amministrazione” dei “terreni co-
muni”, cioè di proprietà di più “consorti”: tra i possibili “consorti” sono ci-
tati i comuni, le frazioni (unità amministrativa che nel *Vormärz* non risulta
ancora definita), le “comunità agrarie”. La norma inoltre attesta la persisten-
za di “diritti comuni di possesso e di godimento” che esulano da quelli pro-
pri dei membri comunali all’interno di un singolo comune.

La legislazione vigente nel *Vormärz* contempla i diritti di proprietà, o di
utilizzo collettivo, del territorio in diverse categorie, tra le quali: la proprietà
dello Stato, la proprietà pertinente ai comuni (singoli o consorziati), la pro-
prietà di enti collettivi di natura più specificamente privatistica (tra i quali
anche alcune sopravvivenze di antiche comunità regoliere)³⁷, altre forme di
proprietà comune a più “consorti”, le servitù (su proprietà pubbliche o pri-
vate).

Per quanto riguarda le proprietà comunali, si possono evidenziare alcuni
aspetti caratteristici dell’ordinamento ottocentesco austriaco. Nella formu-
lazione del Regolamento comunale del 1819, il “diritto di proprietà” è attri-
buito ai “membri comunali” e non agli enti comunali; i beni e le “realità” so-
no definiti come “comuni”, collettivi, e non “dei comuni”. Non viene quin-
di pienamente recepito un aspetto fondamentale dell’impostazione napoleo-
nica, connesso con la concezione del comune come componente ed emana-
zione dell’organizzazione statale: l’assegnazione all’ente comunale, più che
alla collettività da questo amministrata, della titolarità della proprietà comu-
nale. Nel sistema normativo ottocentesco austriaco risulta meno accentuata,
rispetto all’impostazione napoleonica, la caratteristica di “ente” del comu-
ne, e maggiormente quella di comunità definita da un legame originario con
un territorio e le sue risorse (anche se l’accesso al godimento di tale risor-
se è ora aperto ai “forestieri” in misura maggiore rispetto all’antico regime).

Può essere utile il confronto con un istituto giuridico come quello nove-
centesco italiano degli usi civici. Nel faticoso tentativo di delimitare il confi-

³⁶ Legge, “valevole per la Contea principesca del Tirolo”, del 19 giugno 1909, *divisione dei terre-
ni comuni e regolazione dei diritti di godimento e di amministrazione che vi si riferiscono*, B.L.P.
1909, n. 61.

³⁷ Alcune “associazioni agrarie” originatesi in antico regime e titolari di diritti sul territorio sulla
base di locazioni o di investitura feudale trasformano il rapporto di titolarità dei beni in piena
proprietà dopo la metà del secolo XIX, tramite il processo dell’esonero del suolo. Tra queste
il “Feudo Rucadin”, in val di Fiemme, la “Regola feudale” di Predazzo, il consorzio dell’Alpe
Vederna, nel Primiero; Nequirito, *La montagna condivisa*, pp. 62-63, 68-69, 123-132, 297-343.
La vicinia di Mezzocorona invece, secondo una relazione, della fine del secolo XIX, del con-
te Matteo Thun, citata sia da Untersteiner che da Nequirito, trasforma la titolarità dei beni in
piena proprietà tramite “allodializzazione”, ai sensi della Legge 12 maggio 1869 (B.L.I. 1869,
n. 116), con la quale viene sciolto ogni nesso feudale nel *Land* tirolese; Nequirito, *La montagna
condivisa*, pp. 12-13, e Untersteiner, *Di alcune singolarità legislative*, pp. 31-32.

ne tra proprietà comunale e usi civici, si pone l'accento sulla titolarità dei beni, definendo una "proprietà delle popolazioni" distinta da quella "dell'ente pubblico"³⁸ di derivazione napoleonica. Il codice civile austriaco pone invece, come già accennato, una distinzione tra beni comunali e patrimoniali, la quale consiste, fra l'altro, nella differente destinazione dei frutti di uno stesso bene. Ad esempio, ciò che di un bosco comunale viene utilizzato per il soddisfacimento dei bisogni individuali dei membri del comune ricade tra i beni comunali; l'eventuale reddito supplementare, destinato alla "cassa comunale", ricade tra i beni patrimoniali. L'utilizzo collettivo gratuito di pascoli e boschi comunali viene compreso nella categoria dei "beni comunali", quelli che "servono all'uso di ciascun membro di una comunità". Un manuale per amministratori comunali del 1868 definisce "valida consuetudine fino ad ora in vigore" quella per la quale gli utili ricavati dai beni comunali in *surplus* rispetto alle necessità dei membri comunali sono versati nella cassa comunale. Nel 1828 il direttore della Computisteria provinciale di Innsbruck affrontava il tema dal punto di vista del prelievo fiscale: "nel caso ove, soddisfatti tutti i possidenti del comune gli utili promettano un avanzo, deve il medesimo essere contemplato qual indivisa proprietà del comune, della quale non può disporre se non l'intera comunità"³⁹. Soltanto tale "avanzo" è direttamente soggetto all'imposta fondiaria.

Per quanto riguarda le servitù, secondo Silvio Pace: "Alla legislazione austriaca era sconosciuto il concetto di 'usi civici' (...)", nell'accezione che si delinea nell'ordinamento giuridico italiano, "né la parola tedesca *Nutzungsrechte* ha esattamente tale significato giuridico. La cessata Monarchia austro-ungarica considerava tali diritti come 'servitù prediali' assoggettate al Codice Civile".

Nel codice civile austriaco le servitù prediali sono definite come servitù a favore di beni immobili, non di persone. Pace parla di "finzione giuridica secondo la quale i beni privati e gli edifici rurali avevano il diritto di pascolo (per l'alimento del bestiame), di legnatico (per la conservazione degli edi-

³⁸ Sentenza della Corte di Cassazione del 1951, come riportata in Andreatta, Pace, *Trentino, autonomia*, p. 101: "Le terre del demanio universale o comunale sono proprietà delle popolazioni, non dell'ente pubblico. Il pascolo e il legnatico integrano l'antichissimo uso delle popolazioni di ritrarre dalle terre le utilità essenziali per la vita, e debbono annoverarsi fra le forme sopravvivenenti del primitivo collettivismo agrario, che hanno permesso per secoli alle popolazioni di partecipare al godimento in natura di terre, di pascoli e di boschi. Gli usi civici trovano il loro fondamento nell'antico dominio delle popolazioni che, per soddisfare i bisogni essenziali della vita, usavano le terre in certi modi determinati". Sul dibattito sugli usi civici nella regione tridentina dopo l'annessione all'Italia: Emeri, *Gli usi civici*; Nequirito, *La montagna condivisa*, pp. 345-362.

³⁹ Hämmerle, *Il Comune autonomo*, p. 220; Andreatta, Pace, *Trentino, autonomia*, pp. 50-51; Volle, *Esposizione dello stato attuale del censimento*, p. 42.

fici) o di stramatico, ecc.”⁴⁰. Tale “finzione giuridica” risulta coerente con il sistema fiscale teresiano, nel quale l’imposta colpisce il bene immobile, ed è il bene immobile a trovare un fattore di aumento di valore nel partecipare a diritti di utilizzo su altri beni⁴¹. A partire dal 1853 si avvia un processo volto alla regolamentazione o all’estinzione delle servitù boschive e pascolive, “contrastanti con il concetto di proprietà libera ed esclusiva e con i tentativi di rendere maggiormente produttive le risorse della montagna”, anche “per porre fine alle vertenze giudiziarie che da tali situazioni di promiscuità, spesso mal regolamentate, continuamente scaturivano”⁴². Il processo di regolamentazione delle servitù continua nel Tirolo fino alla vigilia del primo conflitto mondiale e ad esso si aggiunge, dal 1883, un complesso normativo, definito con la formula delle “operazioni agrarie”, volto a una razionalizzazione dello sfruttamento del patrimonio agro-silvo-pastorale tramite “operazioni di commassazione dei terreni (riunioni particellari)” e di “divisione e regolazione delle proprietà collettive”. Tale processo, in un’impastazione che presenta alcune analogie con quella che nel dopoguerra informerà la legislazione italiana sugli usi civici, intende affrontare

“alcune gravi deficienze rimaste nell’ordinamento della proprietà fondiaria, dopo la liberazione di essa dai pesi e vincoli feudali. Le servitù boschive non rappresentavano infatti che una delle deficienze, ma altre, anche più gravi per l’economia nazionale, erano rappresentate dalla costituzione di ciascuna proprietà in numerose particelle irregolari e disperse, e dall’esistenza di molte disordinate proprietà collettive”⁴³.

⁴⁰ Andreatta, Pace, *Trentino, autonomia*, p. 99. Si vedano anche, sui diritti di servitù, gli artt. 472-530 del codice civile del 1811.

⁴¹ Volie, *Esposizione dello stato attuale del censimento*, pp. 40-42. Un’impastazione simile si trova anche in regolamenti di consorzi di diritto privato, come la vicinia di Mezzocorona (Untersteiner, *Di alcune singolarità legislative*, p. 31). Secondo Gabriele Pepe costituisce una “novità rispetto al diritto romano”, attiva durante la dominazione longobarda, quella per la quale “il suolo è quasi personificato e quindi fatto capace attivamente e passivamente di obbligazioni” (Pepe, *Il Medio Evo barbarico d’Italia*, p. 237). Sulla “nozione di pertinenza immobile nel diritto romano”, e sulla possibilità di considerare l’*ager compascuus* come un diritto reale affine alla servitù prediale, si veda Laffi, *Studi di storia romana*, p. 387.

⁴² Nequirito, *La montagna condivisa*, pp. 214-217; anche Emeri, *Gli usi civici*, pp. 847-849; Serpieri, Vitale, *I boschi e gli ordinamenti forestali nelle nuove provincie*, pp. 102-128. Il processo ha inizio con la Patente sovrana del 5 luglio 1853, *norme per regolare e reuire i diritti di prevalersi di legna, pascolo e prodotti forestali, come pure alcuni diritti di servitù e di possesso comune o di godimento* (B.L.I. 1853, n. 130).

⁴³ Serpieri, Vitale, *I boschi e gli ordinamenti forestali nelle nuove provincie*, pp. 103-104. Le “operazioni agrarie” sono regolamentate da norme quali la Legge 7 giugno 1883, *concernente la divisione di terreni comuni e la regolazione di diritti comuni di godimento e di amministrazione* (B.L.I. 1883 n. 94), e la citata legge del 19 giugno 1909.

Sembra che, dopo la soppressione del sistema istituzionale comunitario, il contesto giuridico del *Vormärz* non sia dunque riuscito a definire tutte le forme di rapporto che legavano le “antiche comunità regoliere” e il territorio. Sembra, in particolare, che la “divisione” dei comuni non sia riuscita a ricomporre la “perfetta consonanza col diritto di proprietà dei membri comunali sopra i beni e le realtà comuni passato in prescrizione”. La “divisione” dei comuni delimita anche uno spazio istituzionale all’interno del quale dovrebbe valere una determinata definizione dei diritti di proprietà comunali: quella assunta nel Regolamento del 1819. Ma alcuni diritti di proprietà e di utilizzo collettivo del territorio, rientranti in antico regime nell’ambito comunitario, si sono ormai svincolati da quello che nel frattempo è divenuto l’ambito istituzionale comunale. La definizione dell’ambito comunale stesso, nelle forme previste dal Regolamento del 1819, sembra risentire dell’impossibilità di una traduzione complessiva del contesto giuridico-istituzionale di antico regime in quello definitosi a partire dalle riforme napoleoniche. La formulazione del diritto di proprietà comunale espressa dal Regolamento del 1819 rimanda infatti a un’unica e determinata forma giuridica soltanto se interpretata in riferimento all’ambito comunale come definito dalle innovazioni napoleoniche, sia quelle normative che quelle relative alla concreta definizione di proprietà private (individuali o consorziali) createsi tramite l’acquisto di terreni comunali divisi. Il codice civile del 1811, come visto, pone un limite invalicabile nell’individuazione dei “beni comunali”, ossia quelli che “servono all’uso di ciascun membro di una comunità”; non dovrebbero essere compresi quindi i beni di consorzi privati, anche quando costituiti dall’intera collettività costituente una comunità originaria (dal 1819 chiunque possieda beni soggetti a imposte dirette nel comune dovrebbe poterne divenire membro). Secondo Untersteiner, però, il riferimento del Regolamento comunale ai “beni e le realtà comuni” tutelerebbe anche “la proprietà prescritta fondata ad un titolo di diritto privato di una classe di cittadini”, cioè anche i beni di consorzi privati originati dall’acquisto di beni già comunitari o da investiture feudali a favore di collettività comunitarie⁴⁴.

⁴⁴ Untersteiner, *Di alcune singolarità legislative*, pp. 35-36. Secondo Untersteiner tale interpretazione del Regolamento comunale del 1819 è espressa anche dal Decreto del Ministero dell’interno del 19 ottobre 1849, n. 10. In una sentenza della Corte di appello di Roma del 28 ottobre 1949 il provvedimento è definito come Dispaccio del Ministero dell’interno del 10 ottobre 1849 (B.L.P. 1849, n. 10), riguardante la Comunità generale di Fiemme; secondo tale fonte il Dispaccio del 1849 afferma: “come già per le precedenti leggi si assicura anche per il futuro la tutela dell’antica proprietà, fondata su titoli di diritto privato della classe di comunisti chiamati Vicini”. Secondo la sentenza del 1949, il Regolamento comunale del 1819 “non accennava per nulla a differenza esistente in alcuni comuni del Tirolo meridionale tra vicini e non vicini e in generale a diritto di vicinato. Perché esso si occupava nei paragrafi 2 e 3 soltanto del nesso comunale politico”; *La Magnifica Comunità di Fiemme*, pp. 59-60. La Legge “provvisoria” del 17 marzo 1849 affronterà invece il tema del diritto di proprietà comunale garantendo a tut-

Untersteiner si riferisce a casi nei quali nel territorio di un comune convivono diritti comunali e diritti di consorzi di riconosciuta natura privatistica, in alcuni casi dotati già in antico regime di caratteristiche definibili come privatistiche, quali l'alienabilità dei beni e la ripartizione proporzionale di oneri e diritti, come nel caso della vicinia di Mezzocorona⁴⁵. Ma risulta spesso di difficile definizione la stessa natura, pubblica o privatistica, dei diritti di accesso alle risorse, e ciò non soltanto per quanto riguarda le difficoltà nell'attestazione documentaria dell'avvenuto "sborso di denari proprii e privati", criterio per il riconoscimento dei consorzi privatistici.

Dal nuovo sistema comunale sono escluse anche "sovracomunità che raggruppavano e regolavano più villaggi". È questo, ad esempio, il caso della Comunità generale di Fiemme, la quale "durante l'ex Impero Austro-Ungarico, fu definita ora di natura quasi pubblica", ma non pienamente compresa nel sistema comunale, "ora e in prevalenza di natura privatistica"⁴⁶. Quella della val di Fiemme costituisce a tutti gli effetti un'entità istituzionale comunitaria, gli antichi statuti della quale ottengono la conferma vescovile ancora nel 1795, nonostante si ponessero parzialmente in contrasto rispetto alle norme del nuovo "codice giudiziario" del principato⁴⁷. La soluzione istituzionale adottata con la Restaurazione vede la definizione in comuni delle undici "regole" componenti la Comunità generale in antico regime e la trasformazione di questa in un ente, costituito dagli undici capicomune e da un presidente da essi espresso, destinato alla sola amministrazione del patrimonio condiviso, "per conto e a vantaggio dei comuni aderenti". Tale soluzione è messa in discussione da successive vertenze giudiziarie, ponendosi in contrasto con la posizione dei "vicini", volta ad affermare la natura privati-

ti i membri del comune l'uso dei beni, obbligandoli a partecipare ai "pesi comunali" e slegando esplicitamente dal nesso di proprietà comunale tutti i rapporti di diritto privato, "in particolare i diritti di proprietà e di uso d'interesse classi, o di singoli membri di un Comune".

⁴⁵ Già nel secolo XVII i "diritti viciniali" sono stabiliti in un numero fisso di 78 quote, "con l'unico vincolo che il loro numero rimanesse invariato, dette entità erano cedibili, cumulabili e non assegnate stabilmente ciascuna a una sola famiglia" (Nequirito, *La montagna condivisa*, pp.12-13). I vicini "avevano l'esclusivo possesso e godimento dei beni comuni viciniali sulla base del numero dei loro diritti di vicinato, avevano l'amministrazione dei medesimi, trattavano gli affari relativi alla Vicinia e nominavano dal loro seno la rappresentanza di essa. Avevano d'altro canto l'obbligo secondo il numero dei loro diritti di sostenere tutte le spese" (Untersteiner, *Di alcune singolarità legislative*, p. 31).

⁴⁶ Così la citata sentenza della Corte di appello di Roma del 1949: Andreatta, Pace, *Trentino, autonomia*, p. 173.

⁴⁷ Sartori Montecroce, *La Comunità di Fiemme*, pp. 63-65, e Di Simone, *Legislazione e riforme*, pp. 252-255.

stica della Comunità generale in modo da riservare la titolarità dei beni condivisi ai soli discendenti degli appartenenti al nesso comunitario originario⁴⁸.

In altri casi sembra che il problema della traduzione di un'articolazione istituzionale comunitaria su più livelli metta in discussione non tanto la natura giuridica dei diritti di proprietà, quanto la stessa articolazione dei comuni sul territorio. È questo il caso delle "comunità di pieve" delle Giudicarie, e in particolare di quello che con la Restaurazione costituisce il distretto di Stenico. Come si vedrà nelle pagine seguenti, nel *Vormärz* si verifica qui un'alternanza tra soluzioni che tendono all'individuazione del singolo villaggio come unità comunale e altre che richiamano le forme consociative comunitarie.

Nel riferimento al mondo dei diritti di proprietà comunitari e agli "usi antichi", il Regolamento del 1819 sembra dunque costituire uno spazio di ineliminabile ambiguità riguardante sia il confine giuridico tra proprietà comunale e proprietà collettiva privata, sia quello tra ente comunale e altre forme di accesso collettivo alle risorse rurali. Anche il complessivo contesto giuridico del *Vormärz* contribuisce a tale ambiguità: il quadro istituzionale, e lo stesso ambito della proprietà e impresa privata⁴⁹, presentano diverse caratteristiche di antico regime, che contribuiscono a rendere il confine giuridico tra proprietà pubblica e privata meno netto di quanto previsto nell'impostazione napoleonica. Per quanto riguarda il sistema comunale, non soltanto il codice civile classifica i beni comunali tra quelli privati, ma soprattutto il comune sembra mantenere diverse caratteristiche del corpo sociale di antico regime. La stessa delimitazione del "nesso comunale politico" assume tratti di ambiguità, con conseguenze e soluzioni diverse da un caso a un altro, situandosi all'interno di un sistema che presenta aspetti contrastanti: con la Restaurazione sono recepite alcune riforme napoleoniche, ma sono ripristinati diversi elementi di continuità con l'antico regime; viene sancito un ritorno alla "divisione" comunale/comunitaria antecedente i regni napoleonici, ma non viene rispettata, se non parzialmente e con soluzioni diverse caso per caso, l'articolazione istituzionale comunitaria.

Descrizione catastale e articolazione comunale

Con la Restaurazione si delinea dunque un nuovo e complesso rapporto

⁴⁸ *Magnifica comunità di Fiemme*, p. XXVI. Il sistema catastale teresiano sembra dedicare, alla fine del secolo XVII, specifici catasti a ciascuna delle 11 "regole" costituenti la comunità generale di Fiemme. Sotto il Regno italico il territorio della comunità generale è articolato nei 7 municipi di Castello, Cavalese, Moena, Predazzo, Tesero, Trodena, Ziano.

⁴⁹ Su ciò Brauneder, *Dal Codice civile (ABGB) alla Gewerbeordnung*, pp. 251-262.

dialettico tra gli ambiti comunale e catastale. Sia la “divisione” dei comuni del Tirolo italiano, sia l’individuazione dei nessi di proprietà comunali, possono aver trovato altre fonti “corroboranti”, oltre al catasto teresiano. La persistenza, almeno fino agli anni Trenta, di alcune entità istituzionali definibili come “comuni generali” e non corrispondenti alle unità di descrizione catastali costituisce poi un fattore di non perfetta aderenza tra la suddivisione amministrativa e l’ipotizzata matrice catastale, o una testimonianza del fatto che, almeno in alcuni casi, si è verificato un processo di non breve durata⁵⁰.

Chi scrive non ha reperito elenchi ufficiali che definiscano l’articolazione dei comuni tra l’attuazione del Regolamento comunale del 1819 e il 1849⁵¹. Risulta impossibile una verifica puntuale dell’ipotesi di un’effettiva influenza della definizione catastale delle unità comunitarie sull’articolazione comunale, al di là dei riferimenti al catasto riportati dal Regolamento del 1819. A favore di tale ipotesi si pone però la sostanziale corrispondenza tra l’articolazione amministrativa sancita nel 1849 e la descrizione catastale settecentesca. Non si rilevano, peraltro, generalizzati scostamenti tra l’articolazione comunale del 1849 e quella dei tre decenni precedenti, né aggiornamenti complessivi del territorio di riferimento dei registri catastali per il periodo in questione. L’articolazione amministrativa dei comuni alla metà del secolo, come descritta dall’elenco compreso nella Notificazione del 29 novembre 1849, si presenta molto simile a quella espressa dai registri catastali originari, specialmente tenendo conto dei circa settant’anni trascorsi dall’impianto del teresiano (e dei possibili mutamenti demografici o urbanistici). Le “forme consociative comunitarie” alle quali era dedicato un unico catasto sono ora individuate ciascuna come un singolo comune; quelle invece dove si dedicava un catasto a ogni comunità di villaggio non sono contemplate dall’elenco del 1849: ogni singola comunità è divenuta un comune a sé stante. Sembra che l’elenco dei comuni della Notificazione del 29 novembre rifletta l’avvenuto riferimento al dato catastale, sancito dalla già ricordata Legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849: “per Comune locale s’intende di regola ogni Comune che forma da sé un unità catastale”.

⁵⁰ Sui ritardi nell’applicazione del Regolamento comunale del 1819: Nequirito, *Le Carte di Regola*, p. 33. Il catasto teresiano può comunque aver influito, almeno quale fonte di informazioni e supporto di memoria, sulla “divisione” dei comuni. Diversi registri catastali riportano informazioni relative al complesso del territorio comunale, quali la definizione dei confini, la descrizione del territorio dal punto di vista della qualità dei terreni e del rischio idrogeologico, la descrizione delle prestazioni a carico della comunità.

⁵¹ La norma riportante l’articolazione dei distretti giudiziari antecedente al 1849 è la Patente sovrana del 14 marzo 1817, *organizzazione dei Giudizj distrettuali* (B.L.P. 1817, n. 51): per ogni distretto si trova un elenco dei “Comuni e Luoghi” (“*Gemeinde und Ortschaften*”), senza distinzione tra comuni e località interne.

Il rapporto tra la descrizione catastale teresiana e le modalità di “divisione” dei comuni può essere verificato tentando di seguirne la concreta evoluzione in diversi territori del Tirolo italiano⁵².

I primi due esempi, relativi alla valle di Ledro e a Piné, rappresentano la corrispondenza tra l’unità di descrizione catastale settecentesca e il comune della fine del *Vormärz*, nelle due modalità riscontrate: quella, quasi sempre adottata, nella quale l’unità catastale e poi comunale si riferisce alla singola comunità di villaggio (è il caso di Ledro); quella, molto più rara, nella quale è stata invece preferita la comunità generale (è il caso di Piné). I successivi esempi si riferiscono a eccezioni a tale “regola”, cioè a casi nei quali, con forme diverse, l’articolazione delle originarie unità di descrizione catastale non risulta completamente rispettata nel processo di “divisione” comunale. Per ogni territorio preso in considerazione sono descritte: l’articolazione comunitaria all’epoca dell’impianto del teresiano, come testimoniata da alcune fonti bibliografiche e come “tradotta” nella descrizione catastale; l’evoluzione della descrizione catastale dopo la Restaurazione; la situazione amministrativa alla metà del secolo (come attestata dagli elenchi dei comuni riportati dalle norme che definiscono i distretti giudiziari/amministrativi: la Notificazione del 29 novembre 1849, e il Dispaccio della Commissione provinciale organizzatrice del 24 novembre 1854⁵³); l’articolazione comunale definita durante il Regno italico⁵⁴.

Come accennato, nella maggior parte dei casi il catasto teresiano individua come unità di descrizione la “comunità di villa”, la singola regola. Un esempio tra tanti è quello costituito dalla val di Ledro. “Complessi erano

⁵² Si sono selezionati alcuni comuni derivanti da “forme consociative comunitarie”, considerando anche la disponibilità di dati catastali. Non sono stati considerati criteri pure importanti, ma rispetto ai quali chi scrive non dispone di sufficienti conoscenze, come quelli relativi alle forme dell’insediamento (sparso, accentrato), alle sue origini storiche (anteriori o meno alla formazione del principato vescovile e della contea tirolese, derivanti o meno da forme di immigrazione “guidata”), alle caratteristiche morfologiche del territorio.

⁵³ Dispaccio della Commissione provinciale organizzatrice del 24 novembre 1854, *col quale viene pubblicato il prospetto de’ comuni locali assegnati secondo l’organizzazione politica e giudiziaria della Contea principesca del Tirolo e del Vorarlberg a ciascun Distretto*, B.L.P. 1854, n. 22.

⁵⁴ Chi scrive non ha trovato il testo del decreto del 24 luglio 1810, riportante, secondo Agostino Perini, il prospetto dei municipi italici, e delle località in essi comprese, in veste di rilevazione statistica relativa alla popolazione. Il prospetto è riportato in Perini, *Statistica del Trentino*, 1, pp. 136-144; Andreatta, Pace, *Trentino, autonomia*, pp. 26-33; Casetti, *Guida storico-archivistica*, pp. 830-832. Nelle prime due versioni i comuni di aggregazione sono denominati Municipi, le località interne sono definite come “Comuni componenti il Municipio” (anche in Corsini, *Il Trentino*, pp. 171-172), mentre Casetti chiama Comuni i comuni di aggregazione, e frazioni o ex comuni le località interne. I contenuti delle tre versioni del prospetto risultano identici [nota della redazione: si tratta del *Decreto del Vicere d’Italia Eugenio Napoleone sull’organizzazione politica del Dipartimento dell’Alto Adige*, Milano, 24 luglio 1810, esemplare conservato in BCTn, *Trentino fogli volanti*, Ic 2020].

nella Comunità di Ledro sia i rapporti fra l'organismo di valle (il Comun Generale) e le diverse regole (...), sia le relazioni tra queste ultime"⁵⁵. I catasti conservati individuano come unità di descrizione le località di Bezzeca, Biacesa, Enguiso, Legos, Lenzumo, Locca, Mezzolago, Molina di Ledro, Barcesino, Pieve, Pré, Pregasina, Tiarno di Sotto, Tiarno di Sopra. Tale articolazione corrisponde a quella amministrativa attestata dalla Notificazione del 29 novembre 1849, dove le varie località sono tutte definite come comuni. Nel 1854 sono individuati i comuni di: Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Bezzeca, Concei (costituito dai comuni catastali di Lenzumo, Enguiso e Locca), Pieve, Mezzolago, Molina (costituito dai comuni catastali di Molina e Barcesina), Legos, Pré, Biacesa, Pregasina. Durante il Regno italico erano invece stati istituiti i municipi di Tiarno di Sotto (comprendente Tiarno di Sopra, Pieve, Bezzeca, Locca, Enguiso, Lenzumo) e Molina (comprendente Biacesa, Pregasina, Pré, Legos, Barcesina, Mezzolago).

Alla Comunità di Piné è invece dedicato un unico catasto⁵⁶. La Comunità comprendeva in antico regime le 13 ville di Baselga, Ricaldo, Sternigo, Rizzolaga, Piazze, Lases, Lona, Tressilla, Vigo, Miola, Faida, Bedollo, Montagnaga (fino al 1519 era compresa anche Fornace). Il "complesso di cariche e mansioni costituenti l'apparato regoliero di Piné" nel secolo XVIII comprende un sindaco, un regolano e una "sorta di giunta o, se si vuole, di consiglio composto dal sindaco stesso, dal regolano e dai giurati". Dal punto di vista della definizione di Piné come "forma consociativa comunitaria" (anziché come comunità a insediamento sparso) risulta particolarmente significativa la figura dei "giurati". I 13 giurati rappresentavano ciascuno una singola villa, ne "tutelavano gli interessi specifici (...) durante le riunioni del consiglio della regola e facevano da portavoce dei rispettivi vicini, convocandoli preventivamente nelle questioni più importanti per sentirne il parere". Per quanto riguarda poi la titolarità dei diritti di utilizzo e proprietà dei terreni comunitari, essa è articolata su tre livelli: diritti facenti capo in maniera indivisa all'intero complesso comunitario; diritti assegnati alle tre aggregazioni di ville nelle quali era suddivisa la comunità (le principali zone di pascolo erano suddivise tra i tre "columelli" di Vigo, Tressilla e Baselga); diritti facenti capo alle singole ville ("allo stesso modo di ciascun 'columello', anche le diverse ville annoveravano certamente ambiti territoriali propri, pure in

⁵⁵ Nequirito, *La montagna condivisa*, p. 14.

⁵⁶ Costituito da cinque volumi, relativi ciascuno a una o più ville, come esemplificato dai titoli originali: *Tomo Imo. Comune di Piné. Baselga, Ricaldo, Sternigo, Rizzolaga e Piazze*, n. 220/1; *Tomo IIdo. Comune di Piné. Lases, Lona, Tressilla*, n. 220/2; *Tomo IIIzo. Comune di Piné. Vigo, Miola, Faida*, n. 220/3; *Tomo IVto. Comune di Piné. Bedol*, n. 220/4; *Tomo Vto. Comune di Piné. Montagnaga*, n. 220/5. L'unità di descrizione è determinata dall'individuazione dei beni tramite un'unica numerazione catastale continua, non dal numero di volumi nei quali il catasto si articola.

questo caso probabilmente frammisti a quelli appartenenti all'intera comunità valligiana")⁵⁷. La Notificazione del 29 novembre 1849 attribuisce al comune di Piné le località di Baselga, Ricaldo, Sternigo, Rizzolaga, Piazze (con Regnana), Lases, Lona, Tressilla, Vigo, Miola, Faida, Bedollo (con Brusago), Montagnaga. Anche nel 1854 viene identificato un unico comune di Piné, senza articolazione in comuni catastali. Nel 1874 Piné si fraziona nei quattro comuni di Baselga di Piné, Bedollo, Miola e Lona-Lases: secondo Gorfer si verifica ora lo "scioglimento dell'antica comunità generale" di Piné⁵⁸. Nel periodo italico al municipio di Piné era stato aggregato il comune di Sover, il quale costituiva unità di descrizione catastale a sé stante sia alla fine del Settecento⁵⁹ che dopo la Restaurazione⁶⁰.

Per quanto riguarda i territori nei quali non si riscontra una perfetta aderenza tra le unità di originaria descrizione catastale e i comuni del *Vormärz*, nel caso della giurisdizione di Pergine ciò pare limitarsi a una piccola (ma forse significativa) eccezione alla regola. All'epoca dell'impianto del teresiano risultano ancora attive le gastaldie, "dotate di una propria amministrazione" e "di un proprio demanio comunitario", "rette sulla base delle proprie consuetudini e dei propri statuti". Il territorio della giurisdizione è articolato in 8 gastaldie, comprendenti rispettivamente le comunità o regole di: Pergine con Zivignago; Viarago con Serso, Mala, Sant'Orsola e Canezza; Madrano con Canzolino, Vigalzano e Nogarè; Susà con Costasavina e Roncogno; Castagnè; Vignola con Falesina, Ischia e Tenna; Frassilongo con Roveda; Fierozzo⁶¹. "La Giurisdizione di Pergine annoverava beni comuni ad almeno due livelli: quelli indivisi appartenenti a ciascuna gastaldia e quelli pertinenti alle singole regole costituenti ogni gastaldia, ai quali va probabilmente aggiunto qualche terreno indiviso di pertinenza dell'intero corpo comunitario giurisdizionale". L'articolazione in gastaldie "era sopravvissuta all'estinzione del potere temporale vescovile e per un certo tempo anche all'istituzione dei comuni moderni (durante la Restaurazione [...] ne erano nati di-

⁵⁷ Nequirito, *Società e istituzioni fra XV e XIX secolo*, pp. 141-190; si veda anche Casetti, *Guida storico-archivistica*, pp. 48-51, e Stenico, Welber, *Gli statuti dei Sindici*, pp. 168-170.

⁵⁸ Casetti, *Guida storico-archivistica*, pp. 48 e 410; Gorfer, *L'uomo e la foresta*, p. 232.

⁵⁹ *Cattasto della magnifica Comunità di Sover. Giurisdizione capitolare di Trento. Tomo I. Formato l'anno 1783*, n. 217/1.

⁶⁰ Nel caso di Piné è attestata la "divisione" del municipio italico già alla fine del 1817, in esecuzione della citata Circolare del Capitanato circolare di Trento del 4 novembre 1817. Dal 24 novembre, e fino all'entrata in vigore del Regolamento comunale del 1819, Piné costituisce un comune articolato in 15 frazioni (le 13 ville rappresentate in antico regime, alle quali si aggiungono Regnana e Brusago, anch'esse ora rappresentate da propri giurati); il nuovo comune di Sover comprende le frazioni di Montesover e Piscine. Nequirito, *Società e istituzioni*, pp. 215-217.

⁶¹ Forenza, *Paludi perginesi*, pp. 21-22; Voltolini, *Le circoscrizioni giudiziarie*, pp. 101-106; Casetti, *Guida storico-archivistica*, pp. 528-529.

ciannove)”⁶². Dai pochi registri teresiani conservati risulta individuata quale unità di descrizione la singola regola/comunità sia alla fine del secolo XVIII che sui registri prodotti dopo la Restaurazione. Fa eccezione la gastaldia di Vignola, rispetto alla quale sono prodotti due catasti settecenteschi, relativi l’uno a Vignola con Falesina e Ischia, l’altro a Tenna⁶³. La Notificazione del 1849 e la norma del 1854 individuano le quattro località che costituivano la gastaldia di Vignola come comuni a sé stanti. Durante il Regno italico sembra essersi verificato compiutamente ciò che il Regolamento comunale aveva descritto nel 1819: “le Comunità di prima furono parte spezzate, e parte riunite in comuni”. In questo caso appaiono “spezzate” le gastaldie. Limitando il confronto alla gastaldia di Vignola, l’articolazione comunale italiana definiva: Falesina località interna al municipio di Pergine; Ischia come municipio comprendente Vignola; Tenna come località interna al municipio di Levico, nel Cantone di Levico. Viene spezzata così anche l’articolazione testimoniata dai catasti originari (Vignola con Falesina e Ischia, Tenna a sé stante). Rispetto all’articolazione comunale attestata al 1849 per l’intero distretto di Pergine, quella italiana è contrassegnata da notevoli accorpamenti.

Un caso particolare è quello costituito dai comuni di Preore, Montagne e Ragoli. I beni costituenti il territorio dei due futuri comuni di Montagne e Ragoli sono, all’epoca dell’impianto del teresiano, descritti nel catasto della Comunità di Preore⁶⁴. Un’annotazione sul primo volume del catasto attribuisce alla comunità di Preore le ville di Favrio, Vigo, Bolzana, Coltura, Pez, Cort, Larzana, Binio e Preore: Montagne e Ragoli non sono citati. In antico regime “la regola della comunità di Preore” “svolgeva i compiti di una sorta di ‘comunità generale’, preposta all’amministrazione di quanto era pertinente in maniera indivisa” alle quattro regole-vicinie di Bolzana-Vigo-Favrio, Coltura-Pez, Binio-Cort-Larzana, Preore⁶⁵. Anche in questo caso il catasto

⁶² Nequirito, “Non abbiasi a vedere alcuno ridotto in estrema miseria e povertà”, p. 28; Nequirito, *La montagna condivisa*, p. 189.

⁶³ *Fassioni, ossia estimi delle ville Ischia, Falesina e Vignola*, n. 242/1, e *Catastro di Tenna*, n. 246/1. Nella citazione di Forenza di un documento del 1586 (Forenza, *Paludi perginesi*, p. 21) le regole di Vignola, Falesina e Ischia, ma non la comunità di Tenna, sono individuate quali proprietarie di porzioni della palude perginese, sottoposta a bonifica a partire dal 1777. La bonifica, con le relative conseguenze riguardanti le variazioni di valore dei terreni e gli oneri connessi all’attuazione delle opere, inizia all’epoca dell’impianto del catasto teresiano (alle operazioni di bonifica partecipa una commissione vescovile costituita dal conte Alberti e dal consigliere De Lutti, cioè da coloro i quali a dicembre saranno nominati commissari alla perequazione catastale nel territorio del Principato trentino); Forenza, *Paludi perginesi*, pp. 49-61. L’articolazione della descrizione catastale della gastaldia di Vignola potrebbe forse essere ricondotta anche ai nessi di proprietà relativi alla palude perginese.

⁶⁴ Costituito da tre volumi: *Catastro Preore*, n. 202/1; *Cattasto della Commun[ità] di Preore...*, n. 202/2; *C[attasto] della Commun[ità di] Preore...*, n. 202/3.

⁶⁵ Nequirito, *La montagna condivisa*, p. 10, e pp. 9-12 per quanto riguarda le vicende dei comuni

originario individua come unità di descrizione quella che può essere considerata una comunità generale. Nel 1849 il territorio che costituiva la Comunità di Preore era articolato amministrativamente nei comuni di Preore, Ragoli (con Favrio, Vigo e Bolzana), Coltura (con Pez), Montagne (con Cort, Larzana e Binio). Non è risultato possibile verificare se tale articolazione fosse già completamente attiva nella descrizione catastale all'epoca delle "divisione delle Comuni", tranne per quanto riguarda Montagne e Ragoli, località alle quali sono dedicati specifici registri già dagli inizi del secolo XIX. Durante il Regno italico Preore costituiva un municipio comprendente Montagne e Ragoli (probabilmente definiti come comunità a sé stanti, se non come comuni, sotto il regno bavarese).

Le variazioni nell'articolazione dei comuni sul territorio introdotte dopo la Restaurazione non riguardano, dunque, soltanto la "divisione" dopo gli accorpamenti italici. Legati o meno a tale divisione si verificano fenomeni quali la nascita di nuovi comuni (precedentemente considerati località interne ad altre, o costituiti dall'unione di piccole località in un unico comune), e l'assorbimento di località minori da parte di località maggiori. Molte di queste variazioni amministrative comportano conseguenti aggiornamenti dei registri catastali. Un caso di particolare portata emerge nel distretto di Stenico, dove l'intreccio dei diritti di proprietà comunitari ha probabilmente posto particolari difficoltà di "traduzione", e l'articolazione dei comuni ottocenteschi è caratterizzata da una notevole frammentazione e da diverse variazioni nel tempo. I registri catastali relativi al distretto di Stenico, a partire dai catastri originari settecenteschi, riportano annotazioni testimonianti successivi processi di riarticolazione dell'attribuzione dei beni tra le diverse località. In particolare, dal 1829/1830 e fino al 1840 vengono prodotti dei nuovi catastri, che si caratterizzano per la rinumerazione di tutti i beni, soluzione risultata probabilmente poco soddisfacente: la nuova numerazione non compare su nessun registro catastale prodotto dopo il 1840. In antico regime il Giudizio vicariale di Stenico è articolato nel territorio delle tre pievi di Bleggio, Lomaso e Banale; il territorio delle tre pievi corrisponde sostanzialmente a quello delle tre "comunità generali" (o "magnifiche comunità") omonime⁶⁶. Limitando lo sguardo alla comunità generale del Bleggio (le dinamiche si manifestano simili nelle tre pievi), le unità di descrizione catastale sono così individuate, alla fine del Settecento⁶⁷: Tignerone (con Cillà);

di Montagne e Ragoli e i nesi di utilizzo collettivo dei monti Spinale e Manez.

⁶⁶ Voltolini, *Le circoscrizioni giudiziarie*, pp. 173-182, e Casetti, *Guida storico-archivistica*, pp. 43, 64, 399, 679. La Comunità del Banale era suddivisa nelle due comunità generali di Banale verso Castel Stenico e Banale verso Castel Mani. Saone appartiene alla pieve del Bleggio quale circoscrizione ecclesiastica, ma non dal punto di vista amministrativo.

⁶⁷ *Estratto tabellare dei catastri delle Comuni [de]l Bleggio*, n. 162/1.

Duvredo (con Vergonzo e Villa); Bivedo; Larido; Marazzone (con Cavaione); Rango; Balbido; Cavrasto (con Marcé); Madice (con Gallio); Bono; Sesto (con Cares e Comighello). Dai nuovi catasti degli anni Trenta risulta l'unione delle località di Cares, Comighello, Sesto e Bié: i beni compresi nel territorio delle quattro località sono registrati su un unico catasto, con numerazione continua; lo stesso si verifica per Larido, Bivedo, Marazzone e Cavaione. Dall'esame dei registri catastali degli anni Quaranta del XIX secolo, emerge la seguente articolazione in comuni/frazioni: Tignerone (con Cilla), Duvredo (con Vergonzo e Villa), Bono, Cares, Comighello (con Sesto e Bié), Larido (con Bivedo, Marazzone e Cavaione), Rango (con Balbido), Cavrasto (con Marcé), Madice (con Gallio e Spiazzo). La Notificazione del novembre 1849 conferma dal punto di vista amministrativo tale articolazione. Il Dispaccio della Commissione provinciale organizzatrice del 24 novembre 1854 individua come comuni amministrativi Bleggio Inferiore (costituito dai comuni catastali di Cares, Comighello, Tignerone, Duvredo, Bono) e Bleggio Superiore (costituito dai comuni catastali di Madice, Cavrasto, Rango, Balbido, Larido).

Nel caso del distretto di Stenico i catasti originari individuano quale unità di descrizione le singole località. Secondo Casetti nella zona si verifica una generale persistenza ottocentesca delle antiche "comunità generali", almeno a livello di "diritti ed obblighi comuni". La "divisione" amministrativa dopo la Restaurazione, come testimoniata dai dati catastali, risulta, in generale, problematica. Probabilmente in questo caso le scelte operate per la descrizione catastale settecentesca, così come quelle adottate nel 1849, si erano rivelate inadeguate rispetto ai nessi di proprietà. Nel 1854 si registra il ritorno a una dimensione che richiama quella della comunità generale, ma articolata in due comuni. Durante il Regno italico il territorio della pieve del Bleggio costituiva il municipio di Bono (comprendente Madice, Vergonzo, Tignerone, Cavaione, Larido, Bivedo, Balbido, Rango, Cavrasto): in questo caso l'aggregazione italica aveva mantenuto un'articolazione territoriale sostanzialmente coincidente con quella della comunità generale di antico regime.

L'elenco dei comuni tirolesi riportato dal Dispaccio del 24 novembre 1854 testimonia la divaricazione tra gli ambiti del comune amministrativo e del comune catastale, prevista dalla Legge comunale del 1849. Dall'esame dell'elenco del 1854 si può notare come il comune amministrativo, nel Tirolo italiano, solitamente coincida con il comune catastale. Quando invece un comune amministrativo comprende più comuni catastali, questi coincidono solitamente con località alle quali, all'epoca dell'impianto del catasto teresiano, erano stati dedicati specifici registri catastali. Il caso di Piné sembra confermare tale impostazione: nessuna delle località dell'altopiano è individuata come comune catastale nel 1854. In generale, dal punto di vista catastale,

sembra che la divaricazione tra comune catastale e amministrativo comporti l'ottenimento di un'unità territoriale di descrizione relativamente costante nel tempo, coerente con l'articolazione riflessa dai catasti teresiani e con alcuni nessi di proprietà comuni di origine antica. La divaricazione degli ambiti poteva inoltre permettere una gestione dei nessi di proprietà comunali su due livelli distinti. Si limita così la portata delle rielaborazioni dei registri catastali causate dalle variazioni amministrative, sia nei casi (come quello del Bleggio) di aggregazione in un unico grande comune amministrativo di piccole comunità che nei catasti originari figuravano come unità a sé stanti, sia in alcuni casi di assorbimento di una località minore da parte di una maggiore limitrofa. Quest'ultimo è il caso della località di Troiana (individuata come comune catastale dal Dispaccio del 24 novembre 1854), assorbita da Arco forse già prima della Restaurazione (non è censita dalla Patente sovrana del 14 marzo 1817), ma individuata all'epoca dell'impianto del teresiano come unità di descrizione catastale, e come tale mantenuta fino al 1881. Simile è il caso di Savaro, in antico regime comunità a sé stante⁶⁸, alla quale è dedicato uno specifico catasto. Savaro figura nel 1854 come comune catastale interno al comune amministrativo di Borgo; entro l'inizio del secolo XX risulta da questo completamente assorbita⁶⁹.

Non sempre l'individuazione dell'ambito del comune catastale risulta risolutiva. Si può considerare un ultimo esempio (anche rispetto alla complessiva estensione dei rapporti tra catasto e comuni e all'importanza assegnata alle modalità di descrizione catastale), quello relativo al territorio urbano di Rovereto e al rapporto con la località di Borgo San Tommaso. Il Borgo San Tommaso è assorbito dalla città dopo la seconda metà del XVIII secolo⁷⁰, e non è censito come comune catastale dall'elenco del 1854. Le prime registrazioni catastali relative alla località sono comprese nel catasto settecentesco di Lizzana⁷¹. Nel corso del secolo XIX viene prodotto un libro dei trasporti⁷² dedicato ai soli beni di Borgo San Tommaso, individuati dalla stessa numerazione che li individua sul catasto di Lizzana.

⁶⁸ Montebello, *Notizie storiche*, p. 289: Savaro, tra Borgo e Roncegno, consiste in pochi masi, "dei possessori dei quali nessuno vi abita", ma forma una comunità, "composta dai detti possessori dei masi, la quale si regge da sé, e nei congressi comuni della giurisdizione il Sindaco di Savaro ha il suo voto niente meno, che i Sindici delle altre Comunità di Telvana".

⁶⁹ All'inizio del secolo XX la località non viene più censita quale comune catastale: si veda *Spezialortsrepertorium der österreichischen Länder*.

⁷⁰ Gorfer, *Le valli del Trentino*, pp. 69 e 123-128.

⁷¹ *Catasto del Comune di Lizzana compreso il Borgo San Tommaso dell'anno 1781*, n. 148/1.

⁷² Legge 12 dicembre 1869, *colla quale viene emanato uno statuto comunale, ed un regolamento elettorale per la città di Rovereto*, B.L.P. 1870, n. 1.

Lo statuto di Rovereto del 1869⁷³ costituisce la norma fondamentale di un comune con valenza di distretto politico, alle dirette dipendenze della Luogotenenza. Per definire il territorio comunale e alcune modalità di gestione amministrativa ed economica si fa riferimento al dato catastale. Lo statuto informa che non è ancora avvenuta “la regolare fusione della città di Rovereto col borgo San Tommaso”, in quanto i beni relativi alle due località sono ancora descritti su registri catastali distinti (ciò ha conseguenze, ad esempio, in materia di formazione dei bilanci comunali). Il primo articolo dello statuto afferma: “La città di Rovereto quale comune comprende l’attuale di lui circondario, entro i confini descritti nel catasto suo proprio ed in quello del borgo San Tommaso posteriormente aggregatovi”.

Conclusioni: dal sistema comunale austriaco agli “usi civici” italiani

Dal punto di vista amministrativo, la definizione separata del comune catastale testimoniata dal Dispaccio del 24 novembre 1854 sembra poter costituire una soluzione, almeno in alcuni casi, al problema della traduzione, nel sistema comunale, dell’ambito istituzionale “superiore” di “forme consociative comunitarie”: è ciò che avviene, ad esempio, nel distretto di Stenico. In altri casi la definizione di entità comunitarie “consociative” rimaste escluse dal sistema comunale sembra risolversi nel riconoscimento di una loro natura privatistica, o nelle forme della proprietà di più comuni “consorti”. In alcuni casi si rendono necessarie complesse vertenze giudiziarie, senza giungere a un accoglimento definitivo, nel contesto giuridico successivo alla Restaurazione, di alcune istituzioni nate nell’antico regime⁷⁴.

La separazione tra gli ambiti del comune catastale e del comune amministrativo riconduce parzialmente alle originarie funzioni di prelievo fiscale le scelte operate nel sistema catastale teresiano alla fine dell’antico regime. Ma la consonanza tra alcuni criteri adottati in tale occasione e quelli seguiti nella “divisione” dei comuni comporta conseguenze che si protraggono oltre la fine dell’Impero asburgico e il passaggio del Tirolo di lingua italiana al nesso statale italiano. Tra queste, la “espulsione” dal sistema istituzionale comunale di alcuni organismi comunitari “di valle” (e di alcune “unioni tra villaggi e borghi appartenenti a una stessa giurisdizione”). Si veda ancora l’esempio della Comunità generale di Fiemme:

⁷³ Legge 12 dicembre 1869, colla quale viene emanato uno statuto comunale, ed un regolamento elettorale per la città di Rovereto (B.L.P. 1870, n. 1, pp. 1-30).

⁷⁴ Si veda il caso della Magnifica comunità di Fiemme: Andreatta, Pace, *Trentino, autonomia*, pp. 137-202.

“Il Consiglio di Stato, con sentenza 26 febbraio 1936 (...), disse che essa ‘appare come una istituzione *sui generis*, relitto di antichi ordinamenti, che non trova esatta corrispondenza in nessuna delle categorie di enti pubblici previste nel nostro sistema’”⁷⁵.

I rapporti tra il sistema comunale e quello della proprietà privata e pubblica di ambito otto-novecentesco, da una parte, e le sopravvivenze di diritti di utilizzo del territorio originatisi in contesti agro-pastorali precapitalistici, dall'altra, si configurano storicamente in diverse forme nei vari territori dello Stato italiano. Una parte dei rapporti giuridici che in antico regime legavano popolazioni rurali e territorio viene compresa nella categoria degli “usi civici” (definita da norme del 1924/1927⁷⁶); per alcuni di essi viene adottata la formula del “demanio universale”, o altre che rimandano a una “proprietà delle popolazioni, non dell'ente pubblico”.

Diversi studi sugli usi civici si riferiscono alla linea di separazione tra i beni propriamente comunitari, che confluiranno nell'ambito comunale, e altre proprietà collettive (in particolare quelle considerate di carattere “privatistico”), che confluiranno negli “usi civici”, come se questa fosse sostanzialmente riconoscibile già in antico regime. Tale concezione risulta coerente con la generale impostazione giuridica otto-novecentesca, la quale (a partire dalle riforme napoleoniche, rivolte alla rapida e radicale dissoluzione dei particolarismi di antico regime) tende a inquadrare i rapporti tra popolazione e territorio in una dicotomia tra proprietà privata e pubblica.

Ma nel territorio del Tirolo italiano si verifica la persistenza, fino alla fine dell'antico regime, di fattori che ostacolano una traduzione lineare dell'ambito comunitario in quello comunale: la disomogenea articolazione su più livelli delle istituzioni comunitarie, la compatibilità con il sistema comunitario di diverse forme di utilizzo collettivo del territorio, una generale difficoltà di definizione del confine giuridico tra proprietà comunitarie e privatistiche. Intervengono poi le concrete modalità di “divisione” dei comuni nel *Vormärz*, e si verifica così il mancato accoglimento nel sistema comunale di alcuni enti difficilmente definibili come privatistici, o come non propriamente comunitari.

Varie forme istituzionali di origine antica e diversi diritti collettivi sul territorio restano così, per vari aspetti, separati dal sistema comunale, venendo in alcuni casi compresi, nel sistema giuridico novecentesco italiano, in categorie paragonabili a quella del “demanio universale”⁷⁷: tali sopravvivenze

⁷⁵ Andreatta, Pace, *Trentino, autonomia*, p. 174.

⁷⁶ Si veda, in particolare, la Legge 16 giugno 1927, n. 1766, (G.U. 3 ottobre 1927, n. 228), con la quale sono istituiti i Commissari per la liquidazione degli usi civici.

⁷⁷ Si veda, ad esempio, la Legge 31 gennaio 1994, n. 97, *Nuove disposizioni per le zone montane* (G.U. n.32 del 9 febbraio 1994, n. 32, S. O. n. 24), la quale riporta la definizione di “beni

dell'antico regime si pongono in un rapporto problematico con il complessivo sistema giuridico-istituzionale odierno, sia per quanto riguarda i confini tra diritto pubblico e privato, sia per quanto riguarda il sistema degli enti pubblici territoriali e della democrazia rappresentativa. A titolo di esempio si può indicare la già citata norma emanata dalla Provincia di Trento nel 2005 per la “disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico”. Essa prevede la possibilità, per le amministrazioni separate di usi civici, di limitare il diritto di voto ai “capofamiglia”, cioè a una figura direttamente derivante dall'antico regime e dalle carte di regola⁷⁸ (anche se ora identificata con gli intestatari della scheda di famiglia dell'anagrafe comunale, o loro delegati) e poco compatibile con il sistema di suffragio vigente invece per gli enti pubblici territoriali, dove il voto costituisce diritto/dovere a titolo rigorosamente individuale, non legato a vincoli familiari e non delegabile.

Anche nell'analisi di tali esiti può servire una prospettiva che riconosca una qualche unità, in antico regime, tra gli ambiti che saranno poi definiti come comunale da una parte, degli “usi civici” dall'altra. Gli spunti di ricerca qui presentati portano a ritenere che, nei territori rurali del Tirolo italiano, non soltanto la declinazione della dicotomia otto-novecentesca tra proprietà pubblica comunale e altri diritti di accesso collettivo alle risorse, ma anche la stessa definizione istituzionale del comune come “nesso comunale politico”, o ente pubblico territoriale, inserito nel tessuto dell'amministrazione pubblica, possa presentare particolari legami con fattori di antico regime. Anche nel processo di definizione del comune sono in gioco funzioni e relazioni che in antico regime contribuivano a costituire un contesto in qualche modo unitario, anche se contraddistinto, ancora nella seconda metà del Settecento, dal particolarismo giuridico e dalla molteplicità delle forme istituzionali. Il processo si situa all'interno del passaggio tra il quadro socio-economico agro-pastorale e quello capitalistico/industriale, anche se nei territori rurali tirolesi si verifica una particolare lentezza nell'evoluzione. La normativa austriaca della seconda metà del Settecento e del *Vormärz* sembra più condizionata da fattori legati alla costruzione istituzionale statale, che non direttamente dalle esigenze del rapporto di produzione capitalistico. Tali esigenze sono comunque attive, e, pur con particolari caratteristiche “conservative” locali, concorrono probabilmente a determinare gli interventi di razionalizzazione e semplificazione delle molteplici forme nelle quali si

agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile ed inuscupabile”. La Provincia autonoma di Trento regola la materia con la Legge Provinciale 14 giugno 2005, *Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico* (B.U. 16 giugno 2005, n. 24 bis), riportante le definizioni di “proprietà collettive” (e di “demani collettivi”), tutelate ora anche quali strumenti “per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro-silvo-pastorale”.

⁷⁸ Capuzzo, *Carte di regola*, pp. 380-382.

articolava il rapporto tra comunità e territorio: la riforma catastale teresiana può essere individuata come uno dei momenti cruciali di tale processo, antecedente le stesse riforme napoleoniche.

Varanini definisce “quello della comunità contadina quale organismo di base della società rurale” come “uno dei più potenti miti storiografici del secolo XX”⁷⁹. Forse anche in reazione ad alcune declinazioni di tale mitologia, Ester Capuzzo sostiene che gli istituti giuridici comunitari

“non sono altro che la manifestazione di un ordinamento su basi puramente amministrative, non già di un’ autonomia modernamente intesa. Non si tratta, infatti, di comuni dotati di un’ autonomia politica, in quanto alla base esistono interessi meramente economici”⁸⁰.

Il particolare punto di vista delle relazioni tra sistema comunale e sistema fiscale/catastale porta a ritenere la definizione sopra riportata più adeguata al comune rurale del *Vormärz* (ma forse anche nei suoi successivi sviluppi otto-novecenteschi) che non al nesso comunitario di antico regime, depositario di spazi di autonomia in materia statutaria e di costruzione istituzionale. Il rapporto economico che diversi storici indicano come fattore costitutivo del nesso comunitario, quello tra una comunità “originaria” e il territorio sul quale tale comunità risiede e dal quale trae sostentamento, risulta probabilmente ancora attivo e importante, in diverse zone del Tirolo italiano, almeno fino alla metà del secolo XX⁸¹. Il complesso normativo tirolese del *Vormärz* continua a definire l’ente comunale principalmente in termini di amministrazione economica, della quale rispecchia la natura agro-silvo-pastorale, e di circoscrizione di prelievo dell’imposta fondiaria; l’ambito di competenza comunale risulta sostanzialmente definito dalla tradizione di antico regime e dalla legislazione asburgica settecentesca. Ciò che sembra maggiormente cambiare, rispetto all’antico regime, è il contesto complessivo, e, per quanto riguarda più direttamente la definizione istituzionale del comune, il suo lento inquadramento, con alcuni elementi di uniformità, nell’ordinamento statale.

⁷⁹ Varanini, *Dinamiche sociali, politiche di villaggio*, p. 123.

⁸⁰ Capuzzo, *Carte di regola*, p. 374.

⁸¹ Si può considerare l’importanza di tale rapporto come direttamente proporzionale alla persistenza di contesti locali nei quali le forme di produzione siano ancora definibili all’insegna della sussistenza, e proporzionale alla quantità relativa di persone che in un dato territorio trova le principali fonti di sussistenza in forme di sfruttamento di risorse agro-pastorali. Probabilmente soltanto dopo la metà del secolo XX si può cominciare a definire come marginali e residuali le forme di sfruttamento agro-silvo-pastorale caratterizzate da intrecci tra diritti pubblici e privati: il contesto economico del Tirolo italiano subisce profondi mutamenti, le parti di territorio di scarsa resa agricola assumono un valore sempre più legato ad attività non direttamente connesse allo sfruttamento silvo-pastorale, come il turismo e l’estrazione del porfido.

Gli interessi materiali ed economici di ambito comunale diventano così progressivamente annessi anche alla sfera di interesse e decisionale statale. Tra le principali dinamiche che investono l'istituzione comunale otto-novecentesca si situano la dialettica tra interesse locale e interesse statale, quella riguardante le forme di definizione degli organi rappresentativi e decisionali comunali, quelle relative alle forme di subordinazione di questi all'autorità statale. La vigilanza sulla gestione economica comunale può riguardare la possibilità di "eseguire vari provvedimenti di comune utilità", può contribuire a garantire il prelievo fiscale, può riguardare anche la pace sociale e l'ordine pubblico: fino alla metà del secolo XX il comune è tenuto a farsi carico, per lo più con risorse proprie, dell'assistenza sociale e sanitaria, ed è anche tenuto a evitare le condizioni che favoriscono la proliferazione di mendicanti e vagabondi, e a farsi carico dei "propri", risultato perseguito anche tramite le norme sul bando e sul trasporto forzoso ai comuni di pertinenza. L'appropriazione, da parte dello Stato, del potere di definizione dei criteri di assunzione al nesso comunale può essere letta come forma di tutela di un interesse collettivo – la libertà di residenza sul territorio nazionale – ma anche come tappa nel processo di inserimento nell'organismo statale delle antiche comunità, private così sia di uno spazio di potere che, in particolare, della possibilità di costituirsi come corpo chiuso.

L'effettiva separazione tra un ente comunale uniformemente inserito nell'organismo statale e le dinamiche legate ai nessi comunitari originari risulta però limitata, per quanto riguarda i comuni rurali trentini, da diversi fattori. Tra questi: l'apparente assenza di fenomeni significativi di immigrazione, almeno fino alla seconda metà del secolo XX, e quindi probabilmente un'importanza relativa dell'adozione di criteri "moderni" per la definizione della figura del membro comunale⁸²; la persistente difficoltà nella separazione giuridica tra diritti collettivi di accesso alle risorse comunali e non comunali⁸³; lo scarso valore economico, rispetto a interessi esterni all'ambito

⁸² Su ciò, per quanto riguarda le dinamiche di antico regime, Casari, Lisciandra, *L'evoluzione della trasmissione ereditaria*, pp. 30-31.

⁸³ Anche per la valenza metaforica rispetto alla pervasività degli intrecci tra diritti comunali e privatistici, individuali e collettivi, determinati dalle caratteristiche dell'economia agricola alpina, si può citare un ultimo e marginale esempio di tali intrecci, lo *ius plantandi*. Untersteiner chiama così un diritto di proprietà che, alla vigilia dell'ingresso nel secolo XX, riscontra in non molti comuni del Tirolo italiano, e che si configura nella presenza su terreni comunali di alberi appartenenti a privati. "Questi alberi di solito fruttiferi come ulivi, castagni e gelsi sono in numero limitato e vengono piantati per lo più in terreni incolti e segregati che non fanno parte di complessi estesi. Sotto tal rapporto crederei potersi altresì classificare quei gelsi piantati su ritagli di terreno od alle parti della strada, dove non passano né uomini né bestiame". Secondo Untersteiner la proprietà privata riguarda sia gli alberi che il terreno da essi occupato, si definisce a partire dall'impianto degli alberi con il tacito consenso dell'amministrazione comunale, è

locale, delle risorse silvo-pastorali alpine⁸⁴; una probabile persistente importanza quindi dei vincoli familiari sia nelle dinamiche politiche interne all'istituzione comunale, sia in quelle gestionali dei diritti di accesso alle risorse.

La transizione dall'antico regime risulta quindi, per quanto riguarda le comunità rurali del Tirolo italiano, un processo complesso e di lunga durata.

Una fase cruciale di tale processo si verifica con la Restaurazione, quando si avvia una laboriosa sintesi giuridica tra le riforme settecentesche asburgiche, in particolare quella catastale, e quelle napoleoniche. Nonostante le notevoli variazioni intervenute nel sistema comunale trentino dopo il primo conflitto mondiale e il passaggio al Regno italiano⁸⁵, e nonostante l'azione della legislazione italiana che definisce e regola gli "usi civici", sia la linea di separazione tra questi e l'ambito comunale, sia l'articolazione istituzionale dei comuni sul territorio mantengono fino a oggi un legame con l'origine definitasi concretamente nel *Vormärz*.

Riferimenti archivistici, fonti normative, bollettini ufficiali

ASTn = Trento, Archivio di Stato

BCTn = Trento, Biblioteca comunale

B.L.I. = "Bollettino generale dell'Impero d'Austria"

B.L.P. = "Bollettino provinciale delle leggi e degli atti del governo per Tirolo e Vorarlberg"

Bollettino Regno d'Italia = "Bollettino delle leggi del Regno d'Italia"

B.U. = "Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige"

G.U. = "Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana"

Bibliografia

Giampaolo Andreatta, Silvio Pace, *Trentino, autonomia e autogoverno locale*, Trento, Saturnia, 1981.

alienabile anche al di fuori del nesso comunale e trasmissibile per via ereditaria (Untersteiner, *Di alcune singolarità legislative*, pp. 37-38).

⁸⁴ Maria Garbari parla, per quanto riguarda il *Vormärz*, di "beni comunali generalmente esigui", amministrati "avvalendosi di persone del luogo, scelte per scrupolosa onestà, che usavano con parsimonia delle scarse rendite patrimoniali" (Garbari, *Aspetti politico-istituzionali*, p. 34). Per quanto riguarda, ad esempio, gli enti sanitari-assistenziali di ambito comunale, le risorse risultano gestite, per tutto il secolo XIX, all'insegna di una notevole "elasticità", con l'adozione di soluzioni diverse caso per caso e di forme giuridiche e istituzionali di varia origine (Pantozzi, *Il governo della beneficenza*, pp. 218-219; Hämmerle, *Manuale ad uso dei comuni*, pp. 249-260).

⁸⁵ Garbari, *Le strutture amministrative*, pp. 304-311; Menestrina, *Nuove provincie*, pp. 1179-1183; Nequirito, *La montagna condivisa*, pp. 345-362.

- Gioacchino Bazzanella, *Manuale d'ufficio per il clero curato*, Trento, Monauini, 1905.
- Marcello Bonazza, *La misura dei beni. Il catasto teresiano trentino-tirolese tra Sette e Ottocento*, Trento, Comune, 2004.
- Marcello Bonazza, *Gli orizzonti di una comunità: spazi giurisdizionali e relazioni esterne di Volano in antico regime*, in *Volano. Storia di una comunità*, pp. 283-335.
- Bruno Bortoli, Casimira Grandi, *Un secolo di legislazione assistenziale nel Trentino (1814-1918)*, Trento, Annali della scuola superiore di servizio sociale, 1983.
- Judith Boschi, *Gli archivi parrocchiali trentini: produzione documentaria e sedimentazione archivistica (secoli XV-XX)*, Trento, Provincia. Servizio beni librari e archivistici, 2011.
- Wilhelm Brauneder, *Dal Codice civile (ABGB) alla Gewerbeordnung: mutamenti strutturali della proprietà e dell'impresa*, in *La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo*, a cura di Pierangelo Schiera, Bologna, Il Mulino, 1981, pp. 247-264.
- Ester Capuzzo, *Carte di regola e usi civici nel Trentino*, in "Studi Trentini di Scienze Storiche. Sezione prima", 64 (1985), pp. 371-421.
- Marco Casari, Maurizio Lisciandra, *L'evoluzione della trasmissione ereditaria delle risorse collettive in Trentino tra i secoli XIII e XVIII*, in *La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII*, a cura di Guido Alfani, Riccardo Rao, Milano, Franco Angeli 2011, pp. 17-31.
- Albino Casetti, *Guida storico-archivistica del Trentino*, Trento, TEMI, 1961.
- Umberto Corsini, *Il Trentino nel secolo decimonono*, Rovereto, Manfrini, 1963.
- Lia De Finis, *Il sistema scolastico*, in *Storia del Trentino*, pp. 371-411.
- Maria Rosa Di Simone, *Legislazione e riforme nel Trentino del Settecento. Francesco Vigilio Barbacovi tra assolutismo e illuminismo*, Bologna, Il Mulino, 1992.
- Guido Emeri, *Gli usi civici nella Venezia Tridentina*, in "Bollettino degli usi civici, supplemento del Bollettino feudale", 1 (1931), 4, pp. 847-870.
- Nino Forenza, *Paludi perghinesi. Storia della bonifica e mito di Tommaso Mayer*, Pergine, Biblioteca comunale, 1995.
- Maria Garbari, *Aspetti politico-istituzionali di una regione di frontiera*, in *Storia del Trentino*, pp. 13-164.
- Maria Garbari, *Le strutture amministrative del Trentino sotto la sovranità asburgica e italiana*, in *Storia del Trentino, atti del seminario di studio 27 gennaio - 2 giugno 1994*, a cura di Lia de Finis, Trento, Associazione culturale Antonio Rosmini, 1994, pp. 291-314.
- Bronislaw Geremek, *La pietà e la forca. Storia della miseria e della carità in Europa*, Roma-Bari, Laterza, 1986.
- Fabio Giacomoni, Marco Stenico, *Vicini et forenses. La figura del forestiero nelle comunità rurali trentine di Antico Regime*, in "Studi Trentini di Scienze Storiche. Sezione prima", 84 (2005), pp. 3-76, 163-252.
- Aldo Gorfer, *L'uomo e la foresta. Per una storia dei paesaggi forestali-agrari della regione tridentina*, Calliano, Manfrini, 1988.
- Aldo Gorfer, *Le valli del Trentino. Guida geografico-storico-artistico-ambientale. Trentino orientale*, Calliano, Manfrini, 1977.

- Jean Pierre Gutton, *La società e i poveri*, Milano, Mondadori, 1977 (ed. orig. *La société et les pauvres en Europe [XVI-XVIII siècle]*, Paris, Presse Universitarie de France, 1974).
- Enrico Hämmerle, *Il Comune autonomo. Guida per i Capicomune e per le Rappresentanze comunali...*, Vienna, Sommer, 1868.
- Enrico Hämmerle, *Manuale ad uso dei Comuni concernente le attribuzioni proprie e delegate dei comuni ed i mezzi per il disimpegno delle stesse*, Rovereto, Sottocchia, 1881.
- Guntramo Hämmerle, *Manuale del codice civile universale austriaco corredato delle relative leggi ed ordinanze posteriori...*, Innsbruck, Wagner, 1872.
- Umberto Laffi, *Studi di storia romana e di diritto*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2001.
- La Magnifica Comunità di Fiemme. I principali documenti della sua storia secolare*, Cavalese, Magnifica Comunità di Fiemme, 2008.
- Magnifica comunità di Fiemme. Inventario dell'archivio (1234-1945)*, a cura di Marcello Bonazza, Rodolfo Taiani, Trento, Provincia. Servizio beni librari e archivistici, 1999.
- Adolfo Marconi, *Manuale della procedura giudiziaria in affari non contenziosi*, Innsbruck, Wagner, 1896.
- Francesco Menestrina, *Nuove provincie*, in *Nuovo digesto italiano*, 8, Torino, UTET, 1939, pp. 1179-1186.
- Ernst Mischler, *Armenpflege*, in *Österreichisches Staatswörterbuch. Handbuch des gesammten österreichischen öffentlichen Rechtes*, hrsg. von Ernst Mischler, Josef Ulbrich, Wien, Hölder, 1895, pp. 64-79.
- Giuseppe Andrea Montebello, *Notizie storiche, topografiche e religiose della Valsugana e di Primiero*, Rovereto, Marchesani, 1793.
- Mauro Nequirito, *A norma di regola: le comunità di villaggio trentine dal medioevo alla fine del '700*, Trento, Provincia. Servizio beni librari e archivistici, 2002.
- Mauro Nequirito, *Le Carte di regola delle comunità trentine. Introduzione storica e repertorio bibliografico*, Mantova, Arcari, 1988.
- Mauro Nequirito, *La comunità di Levico dall'antica organizzazione regoliera al riformismo asburgico di fine Settecento*, in *Levico. I segni della storia*, a cura di Nino Forenza, Massimo Libardi, Levico, Cassa rurale di Levico, 2000, pp. 21-57.
- Mauro Nequirito, *“L'epoca d'ogni cambiamento”: storia e documenti trentini del periodo napoleonico*, Trento, Provincia. Servizio beni librari e archivistici, 2004.
- Mauro Nequirito, *La montagna condivisa. L'utilizzo collettivo dei boschi e pascoli in Trentino dalle riforme settecentesche al primo Novecento*, Milano, Giuffrè, 2010.
- Mauro Nequirito, *“Non abbiasi a vedere alcuno ridotto in estrema miseria e povertà”. Beni comuni, proprietà collettive e usi civici sulla montagna trentina tra '700 e '900*, Trento, Provincia. Servizio beni librari e archivistici, 2011.
- Mauro Nequirito, *Principi, feudi, comunità nella Valsugana del Settecento*, in *L'ordine di una società alpina. Tre studi e un documento sull'antico regime nel principato vescovile di Trento*, a cura di Cesare Mozzarelli, Milano, Franco Angeli, 1988, pp. 65-142.
- Mauro Nequirito, *Società e istituzioni fra XV e XIX secolo*, in *Storia di Piné dalle ori-*

- gini alla seconda metà del XX secolo*, a cura di Marco Bettotti, Baselga di Piné, Comune, 2009, pp. 141-223.
- Mauro Nequirito, *Tra continuità e frattura. Istituzioni, economia e società nell'Ottocento volanese*, in *Volano. Storia di una comunità*, pp. 405-457.
- Giuseppe Pantozzi, *Il governo della beneficenza in Tirolo. Secoli XVIII-XX*, Trento, Museo storico in Trento, 2006.
- Gabriele Pepe, *Il Medio Evo barbarico d'Italia*, Torino, Einaudi, 1971.
- Agostino Perini, *Statistica del Trentino*, Trento, Perini, 1852.
- Tullio Sartori Montecroce, *La Comunità di Fiemme e il suo diritto statutario*, Cavalese, Magnifica Comunità di Fiemme, 2002.
- Richard Schober, *Storia della Dieta tirolese. 1816-1918*, Trento, Regione, 1987.
- Arrigo Serpieri, Antonino Vitale, *I boschi e gli ordinamenti forestali nelle nuove provincie (coi testi legislativi in appendice)*, Firenze, Regio Istituto superiore forestale nazionale, 1920.
- Spezialortsrepertorium der österreichischen Länder bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31 Dezember 1910*, 8. Tirol und Vorarlberg, Wien, K.K. Statistischen Zentralkommission, 1917.
- Marco Stenico, Mariano Welber, *Mezzolombardo nel Campo Rotaliano: contributi e documenti per la storia antica del teroldego*, Rovereto, Moschini, 2004.
- Marco Stenico, Mariano Welber, *Gli statuti dei Sindici nella tradizione trentina*, Trento, U.C.T., 1997.
- Storia del Trentino, 5: L'età contemporanea (1803-1918)*, a cura di Maria Garbari, Andrea Leonardi, Bologna, Il Mulino, 2003.
- Ercole Untersteiner, *Di alcune singolarità legislative esistenti nella parte italiana della provincia del Tirolo in materia civile*, Innsbruck, Wagner, 1897.
- Cristiano Volie, *Esposizione dello stato attuale del censimento del Tirolo: secondo le relative patenti sovrane ed altre ordinanze, e secondo la Cronologica sistematica compilazione ecc. del 1793: con esempi e schiarimenti*, Innsbruck, Rauch, 1828.
- Gian Maria Varanini, *Dinamiche sociali, politiche di villaggio. Volano nel tardo medioevo e nella prima età moderna*, in *Volano. Storia di una comunità*, pp. 343-364.
- Volano. Storia di una comunità*, a cura di Roberto Adami, Marcello Bonazza, Gian Maria Varanini, Volano, Comune; Rovereto, Nicolodi, 2005.
- Hans von Voltolini, *Le circoscrizioni giudiziarie del Trentino fino al 1803*, a cura di Emanuele Curzel, Trento, Provincia. Servizio beni librari e archivistici, 1999 (ed. orig. *Das Welsche Südtirol*, Wien, Hölder, 1918).
- Christian Zendri, *Volano e i suoi statuti. Dalla fioritura al rapido declino (secoli XV-XVIII)*, in *Volano. Storia di una comunità*, pp. 227-241.